



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Macerata
e Camerino

CON IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO ED ORGANIZZATIVO DI

 **Didactica**[™]
Professionisti in collaborazione con
EUTEKNEFORMAZIONE

PARTNER E SPONSOR

 **sistemi**[®]
Professione Informatica
www.sistemi.com

.....

MODELLO UNICO 2015: NOVITÀ TRIBUTARIE E ASPETTI APPLICATIVI

.....

05 GIUGNO 2015

UNICO 2015: ASPETTI PROCEDURALI

A cura di Andrea Bonino

VISTO DI CONFORMITÀ: € 15.000

- ✓ La compensazione “orizzontale”, ove attuata per importi superiori a € 15.000, è subordinata all’apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione in cui sono indicati i crediti relativi alle imposte sui redditi, e all’IRAP, utilizzati in compensazione (art. 1 co. 574 L. 147/2013).
- ✓ Il limite di € 15.000, superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, non si applica alla compensazione “verticale”, ancorché questa venga evidenziata in maniera esplicita all’interno della delega di versamento (C.M. 28/E/2014).

VISTO DI CONFORMITÀ: UNICO SP

- ✓ All’interno del frontespizio del modello UNICO 2015 e della dichiarazione IRAP 2015: sezione “visto di conformità”.
- ✓ Considerando che all’interno del modello UNICO è presente anche la dichiarazione IVA, nell’ambito della sezione sopra richiamata, la casella “visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del DLgs. 241/97 relativo a Redditi/IVA” va compilata indicando uno dei seguenti codici:
 - 1. se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi;
 - 2. se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA;
 - 3. se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.

VISTO DI CONFORMITÀ: POLIZZA

- ✓ Il professionista abilitato:
 - deve stipulare una polizza di assicurazione, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti, e dei visti rilasciati, con una soglia minima di € 3.000.000 (prima 1.032.913,80);
 - deve adeguare il massimale della polizza prima dell'apposizione del visto, anche nell'ipotesi in cui la polizza non sia ancora scaduta alla data del 13.12.2014 (C.M. 7/E/2015);
 - per il 730, deve estendere la copertura assicurativa, nel caso di infedeltà del visto, al pagamento di una somma pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente, *ex art. 36-ter* DPR 600/73. Nessuna integrazione senza 730.

VISTO DI CONFORMITA': CONTROLLI

- ✓ I controlli sono quelli previsti dagli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del DPR 600/73, per evitare errori materiali e di calcolo relativi a imponibili, imposte e ritenute, nonché al riporto delle eccedenze.
- ✓ I chiarimenti della C.M. 28/E/2014, in merito ai controlli relativi al periodo d'imposta 2013, possono essere osservati anche per le annualità successive (C.M. 7/E/2015), ovvero verifica di:
 - duplicazioni di versamento;
 - errato versamento di ritenute;
 - crediti d'imposta;
 - imposte sostitutive;
 - eccedenze anno precedente (esposizione credito nella relativa dichiarazione).

VISTO PER ECCEDENZE INFRAGRUPPO

- ✓ In caso di cessione delle eccedenze IRES, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR 602/73, il visto di conformità (o la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile) deve essere apposto, *in primis*, sulla dichiarazione dei redditi del soggetto cedente (C.M. 28/E/2014).
- ✓ Il cessionario, a sua volta, sarà tenuto anch'esso ad adempiere l'onere procedimentale in esame, qualora utilizzi in compensazione "orizzontale" il credito ricevuto per un importo superiore a € 15.000 e, in tale caso, il controllo da effettuarsi in sede di apposizione del visto avrà ad oggetto il mero riscontro dell'ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione.

VISTO PER UNICO SC: CHECK LIST

1. Esistenza libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali alle variazioni in aumento/ diminuzione indicate nel quadro RF e alla relativa documentazione
5. Controllo documentale delle detrazioni
6. Controllo documentale dei crediti d'imposta
7. Riscontro eccedenza d'imposta emergente da UNICO precedente
8. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
9. Controllo delle ritenute d'acconto
10. Controllo versamenti in acconto e a saldo
11. Controllo perdite pregresse

VISTO: CONTROLLI IRAP

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione
4. Riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione
5. Riscontro dell' eccedenza d' imposta emergente dalla dichiarazione Irap dell' anno precedente
6. Controllo delle compensazioni effettuate nell' anno
7. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo

VISTO PER RIATTRIBUZIONE RITENUTE

- ✓ Art. 22 TUIR: *le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.*
- ✓ Cm. n. 56/E/2009: la società che subisce in proprio le ritenute, dovendo poi trasferire le stesse ai soci in proporzione alla quote di partecipazione, può avocare a sé le ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall' Irpef dovuta dai soci medesimi.
- ✓ Le ritenute si trasformano al momento della dichiarazione in un credito d' imposta compensabile dalla società ai sensi dell' articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

VISTO PER RIATTRIBUZIONE RITENUTE

- ✓ Cm. 28/E/2014: *i soci non sono tenuti all'apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a 15.000 euro.*
- ✓ Il visto dovrà, invece, essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione, laddove la stessa utilizzi tale credito per un importo superiore a 15.000 euro.
- ✓ Parimenti, il socio o associato che utilizza in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 il credito derivante dalla propria dichiarazione per importo superiore a euro 15.000 è tenuto all'apposizione del visto di conformità.

VISTO INFEDELE SU UNICO: SANZIONI

- ✓ L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli relativamente alle dichiarazioni dei redditi e IRAP comporta l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.582.
- ✓ In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti, nonché l'inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità; è considerata violazione particolarmente grave, il mancato pagamento della sanzione amministrativa sopra richiamata.

VISTO: INTEGRAZIONE DI UNICO

- ✓ Cm. 32/E/2014: da compensazione a rimborso iva.
- ✓ *Il contribuente può modificare la scelta effettuata in dichiarazione relativa al credito chiesto a rimborso presentando una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine. Laddove la modifica della scelta renda necessaria l'apposizione del visto di conformità – come nell'ipotesi in cui la richiesta di rimborso, originariamente al di sotto dell'importo di 15.000 euro, superi il predetto limite – nella dichiarazione integrativa deve essere apposto il visto di conformità.*
- ✓ *Va da sé che, nei diversi casi in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, il contribuente può correggere l'omissione o l'errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni.*

VISTO: INTEGRAZIONE DI UNICO

- ✓ Cm. 1/E/2010: forse superata dalla cm. 32/2014.
- ✓ *Il contribuente che presenta la propria dichiarazione senza visto di conformità (intendendo, in tal modo utilizzare il credito in compensazione non oltre il limite di 15.000 euro), può modificare la propria scelta mediante presentazione di una dichiarazione correttiva/integrativa, completa di visto, al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del dpr. n. 322 del 1998.*
- ✓ *Art. 2, c. 7 dpr. 322/98: sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.*

VISTO: INTEGRAZIONE DI UNICO

- ✓ Cm. 6/E/2015: in materia di iva.
- ✓ *Nel caso in cui il contribuente intenda apporre il visto assente nella dichiarazione originaria, potrà essere presentata la dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione.*
- ✓ Effetti: si integra anche oltre i 90 giorni.

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE: LIMITI

- ✓ Il limite massimo dei crediti di imposta compensabili in modo “orizzontale”, a partire dall’anno 2014, è di € 700.000 per ciascun anno solare (art. 9 co. 2 DL 35/2013).
- ✓ La compensazione è, però, inibita ai contribuenti che, pur vantando crediti nei confronti dell’erario, risultino nel contempo debitori di imposte erariali (e relativi accessori), per un ammontare superiore a € 1.500, iscritte in ruoli per i quali è scaduto il termine di pagamento (art. 31 co. 1 DL 78/2010).

COMPENSAZIONE: LIMITI PER RU

- ✓ Crediti d'imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi: possono essere utilizzati nel limite annuale di € 250.000 (art. 1 co. 53 L. 244/2007).
- ✓ Le imprese, qualora siano titolari, sia di crediti soggetti al predetto limite di € 250.000, sia di eccedenze (d'imposta) risultanti dalle dichiarazioni annuali per un importo inferiore all'importo massimo ordinariamente compensabile (700.000), possono utilizzare i crediti d'imposta indicati nel quadro RU anche oltre lo specifico limite di € 250.000, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale (700.000).
- ✓ Cfr. risoluzione 3.4.2008 n. 9/DF.

SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI (1)

- ✓ L'utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a € 15.000 senza che sia stato apposto il visto di conformità comporta, nei confronti del contribuente, l'applicazione della sanzione prevista per l'omesso versamento, pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione (C.M. 28/E/2014 + C.M. 1/E/2010).
- ✓ La dichiarazione vistata da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità si ritiene a tutti gli effetti non vistata, con tutte le conseguenze anche in tema di indebita compensazione del credito (C.M. 7/E/2015).

SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI (2)

- ✓ L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è punito con la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi (art. 27 co. 18 DL 185/2008); la predetta sanzione risulta pari al 200%, quando si utilizza il credito inesistente per il pagamento delle somme dovute, per un ammontare superiore a € 50.000, per ciascun anno solare.
- ✓ Sanzioni penali: reclusione da 6 mesi a 2 anni per chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti (art. 10-*quarter* DLgs. 74/2000). Il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di punibilità, pari a € 50.000 con riferimento al singolo periodo d'imposta (C.M. 28/E/2006).

SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI (3)

- ✓ Il predetto regime sanzionatorio (dal 100% al 200%) non trova applicazione in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, rilevato in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni (artt. 36-*bis* DPR 600/73 e 54-*bis* DPR 633/72).
- ✓ In queste ipotesi, l'unica sanzione applicabile è quella prevista per gli omessi versamenti, pari al 30% (C.M. 18/E/2011).
- ✓ La sanzione pari al 30% dell'importo indebitamente compensato, si applica anche in caso di compensazione di crediti effettuata in misura superiore al limite annuale di crediti compensabili, pari a € 700.000 (C.M. 8/E/2009).

RAVVEDIMENTO OPEROSO DALL' 1.1.2015

| Violazione | Sanzione ridotta | Termine |
|--|------------------------|--|
| Mancati/tardivi versamenti (a) | 1/10 del minimo | Entro 30 gg dalla scadenza (salvo ravvedimento sprint entro 14 gg) |
| Tutte le violazioni (a-bis) | 1/9 del minimo | Entro 90 gg dal termine di presentazione della di-chiarazione ovvero 90 gg. dalla violazione se non prevista dichiarazione |
| Tutte le violazioni (b) | 1/8 del minimo | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa ovvero entro un anno dalla violazione se non prevista dichiarazione |
| Per tutte le violazioni di tributi amministrati dall' Agenzia delle Entrate (b-bis) | 1/7 del minimo | Entro il termine per la presentazione della dichiara-zione relativa all' anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa ovvero entro due anni dalla violazione se non prevista dichiarazione |
| Per tutte le violazioni di tributi amministrati dall' Agenzia delle Entrate (b-ter) | 1/6 del minimo | Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all' anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa ovvero oltre due anni dalla violazione se non prevista dichiarazione |
| Per tutte le violazioni (con eccezione di alcune fattispecie relative agli scontrini fiscali) (b-quater) | 1/5 del minimo | Dopo la constatazione della violazione mediante PVC |

OPERAZIONI STRAORDINARIE: NUOVI TERMINI

A cura di Andrea Bonino

- Art. 17, dlgs. 175/2014.
- Società di persone:
 - modifica adempimenti dichiarativi, nel caso di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione:
 - modifica termini di versamento.
- Con riferimento ai termini di versamento, la cm. 31/E/2014 chiarisce che *la modifica normativa trova applicazione alle operazioni poste in essere a partire dall'entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014).*
- Chiarimento dubbioso.

TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA SOCIETÀ DI PERSONE CON EFFETTO DAL 3.4.2014

| | PRIMA | DOPO |
|---|--|---|
| Presentazione della dichiarazione (art. 5 co. 1 DPR 322/98) | 31.1.2015 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di effetto della trasformazione) | |
| Versamento delle imposte (art. 17 co. 1 DPR 435/2001) | 16.6.2015 (entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione) | 16.2.2015 (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione) |

TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA SOCIETÀ DI PERSONE CON EFFETTO DAL 2.3.2014

| | PRIMA | DOPO |
|---|---|---|
| Presentazione della dichiarazione (art. 5 co. 1 DPR 322/98) | 31.12.2014 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di effetto della trasformazione) | |
| Versamento delle imposte (art. 17 co. 1 DPR 435/2001) | 16.6.2014 (entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione) | 16.1.2015 (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione) |

TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA SOCIETÀ DI PERSONE CON EFFETTO DAL 2.3.2014

| | |
|---|---|
| Presentazione della dichiarazione (art. 5 co. 1 DPR 322/98) | 31.12.2014 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di effetto della trasformazione) |
| Effettiva presentazione della dichiarazione | 18.11.2014 (prima del termine di legge) |
| Termine versamento delle imposte (art. 17 co. 1 DPR 435/2001) | 16.1.2015 (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione) |

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DEL REDDITO DAL BILANCIO

A cura di Andrea Bonino

FINANZIARIA 2008


Amministrazione finanziaria VALUTA IL BILANCIO

*Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio (2008) dal quale decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere **disconosciuti** dall'Amministrazione finanziaria se **non coerenti** con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la **giustificazione economica** di detti componenti in base a **corretti principi contabili**.*

L' A.F. valuta la corretta redazione del bilancio.

In particolare

incoerenza.



DUBBIO: CONTESTAZIONI SOLO CIVILISTICHE O ANCHE FISCALI?

✓ **Dottrina:** norma applicabile anche a componenti non transitati in EC in anni passati, o che non potevano transitarvi.

✓ **Esempio, per *bilancio 2014, di imprese in crisi*:**

- aliquote di ammortamento inferiori a quelle tabellari,
- azzeramento svalutazioni crediti,
- capitalizzazione oneri pluriennali per studi e ricerche, pubblicità e simili,
- per poi ripristinare i coefficienti interi (o le svalutazioni, o ancora la deduzione di spese in un unico esercizio) in periodi successivi.

- ✓ **Effetti:** aumentano in ogni caso i “costi di dimostrabilità” per l’azienda, e c’è un sempre minor riconoscimento dell’ autonomia del bilancio rispetto alla determinazione delle imposte.

In passato: → **cm. 73/94**



*L'Amministrazione non è legittimata a entrare nel merito delle valutazioni operate in sede civilistica e dovrà pertanto attenersi alle risultanze di bilancio. Tuttavia, se, successivamente all'approvazione, **il bilancio viene riconosciuto falso** in sede giudiziaria e dalla declaratoria del giudice emerge materia imponibile non si può escludere un'azione accertatrice di detto maggior reddito.*

E' critico che l' A.F. valuti i cambiamenti di stime!!! I cambiamenti di stime (es. ammortamenti) sono ordinari secondo OIC.

Cfr. art. 2426 c.c.: *eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.*

L' eventuale modifica del piano di ammortamento dovrà essere supportata da elementi documentali plurimi per consentire all' amministratore di difendersi.

- ✓ **Telefisco 2008: cm. 12/E/2008**

*La coerenza dei comportamenti contabili adottata può essere dimostrata dal contribuente e verificata dall' AF utilizzando ogni elemento utile (es. indicazioni in **nota integrativa**, confronto con bilanci precedenti, ...). Le indicazioni in nota integrativa non sono però preclusive dei poteri di controllo dell' AF.*

- ✓ “.....salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la **giustificazione economica** di detti componenti in base a **corretti principi contabili.**”
- ✓ **GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA = SINDACATO DI ECONOMICITA' SULLE SCELTE DELL'IMPRESA??**
- ✓ **Alcune considerazioni generali sull'inerenza**
- ✓ Sentenze Cassazione: l'inerenza deve essere valutata sotto un duplice profilo:
 - QUALITATIVO
 - QUANTITATIVO - CONGRUITA'

- ✓ **Circolare n. 1 del 29 dicembre 2008 della GDF**
- ✓ Principio generale di inerenza
- ✓ Art. 109, comma 5, TUIR
- ✓ *Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.*
- ✓ *In dottrina: si ritiene in realtà che l'inerenza sia un principio immanente del nostro sistema fiscale. L'inerenza dell'onere deve riferirsi non tanto al singolo componente positivo di reddito, quanto all'attività produttiva di ricavi (imponibili) dell'impresa, intesa nel suo complesso.*

✓ **SINDACATO DI INERENZA QUANTITATIVA
POSSIBILE???**

A detta della **GDF**:

- ✓ possibile analisi di congruità del componente negativo considerato eccessivo, così da ricondurlo al suo valore equo,
- ✓ e, successivamente, provvedere alla ripresa fiscale della sola eccedenza rispetto a tale parametro di riferimento, attraverso
- ✓ approccio attento e ragionato, in cui i verificatori dovranno reperire precisi riscontri documentali, ma anche fattuali, al fine di comprovare l' eccedenza del costo imputato a Conto Economico rispetto alla sua misura congrua.

- ✓ *Così facendo, potrà contestarsi la deducibilità, ai fini reddituali, di tale eccedenza, sulla base dell' assunto che l' art. 109, comma 5, del TUIR non condiziona l' inerenza solo al fatto che la spesa sia connessa all' attività sociale ("se"), ma anche alla sua entità ("nella misura in cui").*

- ✓ Gravità, precisione e concordanza dei parametri utilizzati per rilevare la finalità extra imprenditoriale.

✓ **Cassazione 27 aprile 2012, n. 6548**

- ✓ **Fattispecie in esame:** lo sponsor non è il titolare del marchio o il produttore del bene, ai quali l'attività pubblicitaria fa riferimento, ma è il distributore esclusivo, per l'Italia, di un determinato prodotto.
- ✓ Dalla relazione d'affari con il produttore, e dal fatto che anche il distributore tragga vantaggio dalla maggiore diffusione del marchio presso i consumatori: inerenza.

La deducibilità di un costo dal reddito di impresa non postula che esso sia stato necessariamente sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili.



✓ **Ma la Cassazione è interessante perché:**

- ✓ *Ma la Cassazione è interessante perché:*
 - ✓ **IL CONTRIBUENTE NON DEVE SEMPRE DIMOSTRARE L'INERENZA DEI COSTI**
 - ✓ *Laddove si tratti delle spese strettamente necessarie alla produzione del reddito, o comunque fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale (ad esempio, i costi per l'acquisto di materie prime, o di macchinari o strumenti indispensabili a produrre certi beni, o di manufatti necessari per la loro custodia) che, in quanto tali, possano ritenersi intrinsecamente inerenti all'attività di impresa, sarà l'amministrazione a dover provare l'inesistenza, nel caso specifico, del predetto nesso di inerenza.*
- L'onere della prova va posto a carico del contribuente, solo laddove la strumentalità della spesa all'attività di impresa non risulti di chiara evidenza in considerazione della sua stessa natura.*

✓ **Il piano di ammortamento può/deve essere rivisto, ma bisogna redigere bene la nota integrativa: → effetti fiscali**

✓ **Cassazione, sentenza 17 ottobre 2014**

✓ **Massima:** *in tema di determinazione del reddito di impresa, non vi è piena discrezionalità del contribuente, in sede di dichiarazione, in ordine alla deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali, che deve avvenire in base alle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, operanti, in difetto di disposizioni specifiche di segno contrario, anche ai fini delle determinazioni fiscali, per cui, stante l'art. 2426, primo comma, n. 2 cod. civ., non sono legittimi i criteri di determinazione che siano variabili in relazione a diverse annualità, in assenza di adeguata giustificazione nella nota integrativa di bilancio, dovendo le quote di ammortamento essere rapportate, in modo tendenzialmente uniforme, alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali.*

✓ **Fattispecie in esame:** a partire dal 1 gennaio 1999 la contribuente aveva immotivatamente modificato il piano di ammortamento dei beni adottato fino al 31.12.1998, elevando i coefficienti di ammortamento previsti dalla normativa fiscale, dalla percentuale del 50% a quella del 100%.

✓ La variazione del criterio di imputazione, non risulta fondato su una valida ragione economica e non ha trovato alcuna giustificazione nella nota integrativa al bilancio.

✓ **Sentenza:** non possono ritenersi casi eccezionali che legittimino il mutamento dei criteri valutativi e la deroga al principio di continuità, quelli legati ad eventuali esigenze della società in tema di ottimizzazione del carico fiscale sul reddito imponibile.

-
- ✓ L'adozione, nella redazione del bilancio, di un criterio di valutazione di un cespite patrimoniale diverso da quello utilizzato negli esercizi precedenti, in violazione del principio di continuità dei valori contabili sancito dall'art. 2423 bis c.c. e senza che la nota integrativa rechi l'adeguata motivazione della deroga richiesta rende nullo il bilancio.

 - ✓ E' nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio da invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
-
-
-
-

OPZIONI FISCALI: IL QUADRO IS

A cura di Andrea Bonino

- ❑ A partire dal 1.1 2015, l'opzione per il calcolo della base imponibile IRAP in base al bilancio (con le regole delle società di capitali) per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria (per obbligo od opzione) va comunicata:



- ❑ con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla e non più entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale la si esercita.

L'OPZIONE ESERCITATA NEL MODELLO IRAP 2015 VALE PER I PERIODI D'IMPOSTA 2015 - 2016 - 2017



L'opzione è **irrevocabile per tre periodi d'imposta**

| | | | |
|---------------------|--|---------|--------|
| Sez. VII Opzioni | IS33 Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione | Revoca |
| | IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione | Revoca |
| | IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione | Revoca |

Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio **a meno che l'impresa non eserciti la revoca dell'opzione precedentemente comunicata**

IRAP: NOVITÀ 2014

A cura di Andrea Bonino

DEDUZIONE BASE E MAGGIORATA

- ✓ **Deduzione base** di € 7.500 annui (e non più € 4.600) per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel corso del periodo d'imposta, elevata a € 13.500 (anziché € 10.600) nel caso di lavoratori di sesso femminile oppure giovani di età inferiore ai 35 anni;
- ✓ **deduzione maggiorata** di € 15.000 (invece di € 9.200) per ogni dipendente a tempo indeterminato utilizzato nel corso del periodo d'imposta in regioni del centro-sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), aumentata a € 21.000 (in luogo di € 15.200) nell'ipotesi di lavoratori di sesso femminile oppure giovani di età inferiore ai 35 anni, impiegati nelle medesime regioni del mezzogiorno.

DEDUZIONE FORFETARIA

- ✓ € 8.000 (e non più € 3.750) se la base imponibile IRAP non è superiore a € 180.759,91;
 - ✓ € 6.000 (anziché € 5.500) qualora il valore della produzione netta sia compreso tra € 180.759,92 ed € 180.839,91;
 - ✓ € 4.000 (invece di € 3.700) nel caso in cui la base imponibile IRAP sia inclusa nell'intervallo € 180.839,92 – € 180.919,91;
 - ✓ € 2.000 (in luogo di € 1.850) se il valore della produzione netta è compresa tra € 180.919,92 ed € 180.999,91.
 - ✓ Le suddette deduzioni sono, tuttavia, riconosciute in **misura superiore** (rispettivamente, € 10.500, € 7.875, € 5.250 ed € 2.625), a beneficio di imprenditori individuali, snc, sas e società ad esse assimilate, nonché degli esercenti arti e professioni.
-
-

SETTE DEROGHE IRAP AL BILANCIO SPA

A cura di Andrea Bonino

SOCIETA' DI CAPITALI

Norma di riferimento: art. 5 dlgs. 446/97

Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali

1. La base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9 (costi per il personale), 10, lettere c) (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) e d) (svalutazioni dei crediti del circolante e delle disponibilità liquide), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

Base imponibile = conto economico + costo del lavoro e accantonamenti e svalutazioni

1. ACCERTAMENTO SECONDO CORRETTI PRINCIPI CONTABILI

*Art. 5, c. 5 dlgs. 446/97: indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta **qualificazione, imputazione temporale e classificazione** previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.*

Effetti: I verificatori dovranno rifarsi ai soli principi che disciplinano la redazione del bilancio civilistico.

Non si parla più di inerenza: forse torna con la **rm. 84/2009** per iva su alimenti.

Relazione al provvedimento di legge: *il controllo dei dati Irap dovrà indirizzarsi non più verso una corretta applicazione delle disposizioni fiscali, bensì verso la **correttezza delle valutazioni di bilancio** formulate secondo criteri civilistici.*

2. NON RILEVANO GLI ACCANTONAMENTI IMPUTATI IN B7 (es. ISC agenti)

Telefisco 2008 – cm. 12/2008 – istruzioni ministeriali 2014

*Eventuali accantonamenti imputati a voci diverse da B12 e B13 non possono beneficiare di un trattamento differenziato e, conseguentemente, non possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. I corrispondenti costi, come ricordato risulteranno, invece, deducibili dalla base imponibile IRAP solo **al momento dell'effettivo sostenimento** e sempre che riconducibili a voci dell'aggregato B rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP.*

OIC 12 – costi per natura - B7) PER SERVIZI

Tutti i costi, certi o stimati derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'impresa.

- Trasporti, Assicurazioni, Energia elettrica, Telefono, Acqua;
- Viaggio e soggiorno;
- Riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;
- Compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci;
- Costi personale distaccato presso l'impresa
- Costi per mense gestite da terzi
- Costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- Costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.
- **Accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, ai fondi indennità suppletiva di clientela.**

3. RILEVANO PLUS. E MINUS. DI IMMOBILI PATRIMONIO (civile abitazione)

Area straordinaria: OIC12, classe E: proventi derivanti da *fatti estranei alla gestione ordinaria dell'impresa.*

- Plusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda:
 - conferimenti di azienda, fusioni,...
 - operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, di ristrutturazione o ridimensionamento produttivo
 - plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali aventi una notevole rilevanza rispetto alla totalità dei beni strumentali
- Plusvalenze x cessioni immobili civili e altri beni non strumentali. **Cm. 27/E/2009:** valore fiscale del bene.

4. RILEVANO PLUS. E MINUS. DI BENI STRUMENTALI

Unica spiegazione: **PRINCIPIO CORRELAZIONE.**

Cm 27/E/2009: *non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minus derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d'imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento.*

Dubbio: se gli ammortamenti dedotti parzialmente, anche plus/minus parziali? **Non rileva la cessione di azienda.**

5. I FABBRICATI CON TERRENO SOTTOSTANTE – Visco Bersani = 20% o 30%

- ✓ I terreni non si ammortizzano, in quanto hanno un' utilità che non si esaurisce nel tempo.
- ✓ **OIC 16** *Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato. I terreni non sono oggetto di ammortamento salvo che nei casi in cui essi abbiano un' utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche.*
- ✓ **Cm 36/E/2009**: *considerato il tenore letterale della norma (VB), che fa generico riferimento alle quote di ammortamento deducibili, si ritiene che l' indeducibilità del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, operi anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.*
- ✓ **Orientamento criticabile, ancor più alla luce della cm. 39/2009, in merito all' inerenza.**

6. INERENZA CIVILISTICA PER IRAP: effetti per auto, telefoni, beni ai soci, ...

- ✓ **Cm 39/E/2009**
- ✓ *Il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini della applicazione dell'IRAP è quello civilistico, desumibile dalla **corretta applicazione dei principi contabili**. Alla stregua di questi principi un costo che non attenga all' attività d'impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto solo perchè civilisticamente è stato imputato al conto economico.*
- ✓ **Assonime 34/2009 - Inerenza fiscale = Inevitabilità della spesa.**
- ✓ Diversa da inerenza civilistica.
- ✓ In conto economico anche liberalità, o sanzioni, che per IRES sarebbero indeducibili. Onere della prova: *l' inerenza non deve essere comprovata analiticamente dal contribuente; sarà eventualmente compito degli uffici sindacarne la sussistenza, trovando le prove.*

- ✓ **Società di capitali:** sono teoricamente escluse dalla disciplina sui beni in godimento.
- ✓ **Cm. 39/2009:** *il contribuente che nutrisse dubbi sul modo in cui l'inerenza di alcuni componenti negativi potrebbe essere valutata dal Fisco può collocarsi in un'area di sicurezza, deducendo importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l'applicazione delle imposte sul reddito.*
- ✓ In altri termini, in presenza di situazioni controverse, quali, ad esempio, l'utilizzo del bene anche per finalità personali, l'adesione alle regole del reddito d'impresa pone al riparo da eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- ✓ **CHIARIMENTI UFFICIALI** sarebbero utili.

7. SOLO IVA NON DETRATTA x ECONOMICITA', → DEDUCIBILE

I chiarimenti della c.m. 25/E/2010

- **Iva non detratta per economicità, senza fattura: deducibile ires, irap**

L'imprenditore e il professionista possono decidere di non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione e, quindi, di non detrarre l'IVA, nel caso in cui i costi da sostenere per gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'IVA detraibile. In tal caso, posto che la scelta dell'operatore si prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all'IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di costo inerente all'attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. L'IVA non detratta assume rilievo anche ai fini IRAP, a condizione che l'onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione.

QUADRO RO

A cura di Andrea Bonino

Art. 5

1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

| SEZIONE II | | CODICE FISCALE | | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE | | | | SESSO (M/F) | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|
| Dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite | | 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | |
| | | RO10 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | COMUNE DI NASCITA | | PROV. (Sigla) | | DATA DI NASCITA | | OCC. PREV. | | QUOTA PART. | | MESI | |
| | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | |
| | | RITENUTE RIATTRIBUITE | | REDDITO DOMINICALE | | REDDITO DEI FABBRICATI | | MAGGIOR REDDITO FABBRICATI | | MAGGIOR REDDITO DOMINICALE | | MAGGIOR REDDITO AGRARIO | |
| | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | |

- ✓ Nel **campo 8**, va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 2014, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 2014.
- ✓ Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci.
- ✓ Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali (società di fatto, società semplici senza atto pubblico o scrittura autenticata).
- ✓ Mutamento soci in corso d'anno: verifica soci al 31 dicembre.

✓ MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA DURANTE IL 2014

- ✓ A 30%
- ✓ B 40%
- ✓ C 30%

✓ Nel corso del 2014, C cede la propria quota a:

- ✓ D 15%
- ✓ E 15%

✓ Il reddito della società viene così ripartito, escludendosi il socio uscente C:

- ✓ A 30%
- ✓ B 40%
- ✓ D 15%
- ✓ E 15%

✓ MODIFICA QUOTA PARTECIPAZIONE ALL' UTILE

| | | | | |
|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| ✓ A | dicembre 2013 | 30% | dicembre 2014 | 30% |
| ✓ B | dicembre 2013 | 40% | dicembre 2014 | 10% |
| ✓ C | dicembre 2013 | 30% | dicembre 2014 | 60% |

✓ Il reddito della società viene così ripartito:

- ✓ A 30%
- ✓ B 40%
- ✓ C 30%

✓ Effetti: la modifica 2014 non impatta.

| SEZIONE II | | CODICE FISCALE | | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE | | | | SESSO (M/F) | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|----|--|----|--|----|--|
| Dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite | | 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | RO10 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | | | | |
| | | RITENUTE RIATTRIBUITE | | REDDITO DOMINICALE | | REDDITO DEI FABBRICATI | | MAGGIOR REDDITO FABBRICATI | | MAGGIOR REDDITO DOMINICALE | | MAGGIOR REDDITO AGRARIO | | | | | | | |
| | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | | | | | | |

- ✓ Nel **campo 12**, va indicato l'importo delle ritenute riattribuite dal socio o associato alla società o associazione dichiarante (circ. 56 del 23 dicembre 2009). Condizione necessaria: RN45 PF in bianco.
- ✓ L'eventuale utilizzo in compensazione da parte della società del credito relativo alla ritenute dalla stessa subite richiede il preventivo assenso dei soci da manifestare, anche in via generalizzata, in apposito atto avente data certa (ad esempio tramite scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo.
- ✓ Affinché la compensazione possa operare è necessario, inoltre, che ricorra l'ulteriore condizione enunciata dall'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ossia che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società.

- ✓ Rm. 6/E/2010
- ✓ Codice tributo: **6830** denominato "Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR"
- ✓ "Anno di riferimento": anno d'imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite ai soggetti di cui all'art 5 del T.U.I.R, nel formato "AAAA".
- ✓ Cm. 12/E/2010: il socio, prima di ritrasferire le ritenute residue alla società, può trattenerne un'ulteriore quota da utilizzare per il pagamento di altri debiti di imposta o contributivi. Diversamente, una volta che la società ha avocato a sé le ritenute residue, non è ammesso il ritrasferimento dalla società ai soci di eventuali importi residui di credito. Inoltre, anche in presenza di ulteriori ritenute rispetto a quelle attribuite dallo studio associato, non sussiste alcun criterio di priorità per l'imputazione delle ritenute da compensare.

Il quadro RX di UNICO SP

La presente sezione va compilata nel caso in cui i soci della società dichiarante abbiano acconsentito a che le ritenute ad essi imputate, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24 dalla società o associazione.

| SEZIONE IV Credito IRPEF da ritenute subite | RX51 | Eccedenza ritenute precedente dichiarazione | di cui compensate nel Mod. F24 | Ritenute presente dichiarazione | Credito di cui si chiede il rimborso | Credito da utilizzare in compensazione |
|---|------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Somma degli importi indicati nei campi 12 del quadro RO.

| RN33 RITENUTE TOTALI | di cui ritenute sospese | di cui altre ritenute subite | di cui ritenute art. 5 non utilizzate |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

A cura di Andrea Bonino

OIC 16: → ammortamento

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni non può eccedere il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il valore d'uso e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita.

- ✓ **Ripartizione** del costo tra gli esercizi della stimata vita utile.
- ✓ **Sistematico**: la quota imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzazione.
- ✓ **Beni < 516,46** vanno ammortizzati, se hanno un' utilità pluriennale. Ammortamento fiscale in base al dm. 88 (MAP 2010).
- ✓ **Residua possibilità di utilizzazione**: legata non alla durata fisica delle immobilizzazioni, bensì alla loro *durata economica*, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà di utilità per l'impresa.

- ✓ **Durata economica**: di norma inferiore a durata fisica.
- ✓ **Fattori di valutazione**:
 1. deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo;
 2. grado di utilizzo;
 3. obsolescenza, sia del cespite (ricorrenza dei cambiamenti tecnologici, nuove tecnologie, ecc.) sia del prodotto per cui viene adoperato;
 4. piani aziendali per la sostituzione dei cespiti;
 5. fattori ambientali.
- ✓ **Costo ricorrente**: per intero, anche se l'impresa ha subito una perdita o se il cespite non è stato sfruttato nei volumi previsti.
- ✓ **Riesame periodico del piano** con eventuale modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione (indicazioni in nota integrativa).
- ✓ **Cespiti temporaneamente non utilizzati**: si ammortizzano.

-
- ✓ **OIC 16 + OIC: svalutazione civilistica.**
 - ✓ **Fiscalmente:** non è deducibile.
 - ✓ **Effetti fiscali ulteriori:** negli esercizi successivi, la svalutazione può essere fiscalmente dedotta sotto forma di maggiori ammortamenti deducibili (nei limiti del dm. 88), se gli ammortamenti civilistici stanziati a conto economico sono inferiori a quelli fiscali consentiti (MAP 2010). Si opera, cioè il recupero della svalutazione nei limiti della predetta capienza, senza attendere la fine del processo di ammortamento fiscale.
 - ✓ **Norma di riferimento:** art. 109, c. 4, lett. a), TUIR.
 - ✓ **Ripresa di valore civilistica (A5).**
-
-
-
-

- ✓ **Il bene concesso in comodato: rm. 196/E/2008**
 - ✓ **Fattispecie:** tintometri concessi in comodato per incrementare vendita di proprie vernici.
 - ✓ Comodatario obbligato ad acquistare vernici del comodante.
 - ✓ **Soluzione:** necessario appurare l'esistenza dei requisiti di inerenza del costo e della strumentalità del bene rispetto all'attività d'impresa esercitata dal comodante.
 - ✓ **Si strumentalità e inerenza.**
 - ✓ **Successivamente Cassazioni:** *indeducibilità di alcuni comodati infragruppo.*
-
-
-
-

✓ **I terreni non si ammortizzano (OIC 16)**

- ✓ Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato.
- ✓ In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato.
- ✓ I terreni non sono oggetto di ammortamento salvo che nei casi in cui essi abbiano un' utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche.

I CASI POSSIBILI PER LO SCORPORO

Non è iscritto in bilancio alcun fondo di ammortamento dedotto riferito al terreno

Nessun comportamento con rilevanza fiscale è necessario in UNICO 2015

È iscritto in bilancio un fondo di ammortamento dedotto riferito al terreno che è girocontato al fondo bonifica

Nessun comportamento con rilevanza fiscale è necessario in UNICO 2015

I CASI POSSIBILI PER LO SCORPORO

È iscritto in bilancio un fondo di ammortamento dedotto riferito al terreno che è stornato con imputazione a Conto economico

TESI 1

L' imputazione a Conto economico deve essere annullata in sede di modello unico (variazione in diminuzione)

TESI 2

L' imputazione a Conto economico è rilevante fiscalmente con l' emersione di un componente positivo di reddito

BONUS FISCALE PER I BENI STRUMENTALI

A cura di Andrea Bonino

Il bene oggetto di investimento deve essere **nuovo**, e **strumentale**, rientrante nella divisione **ATECO 28**, di importo unitario non inferiore a **€ 10.000**.

Rilevano gli investimenti effettuati dal 25 giugno al 31 dicembre 2014.

✓ **CALCOLO MEDIA ANNI PRECEDENTI**: verificare per i 5 periodi d'imposta precedenti gli investimenti in beni strumentali, nuovi, con le medesime caratteristiche.

✓ **ECCEDEXENZA**: si determinata l'ecceDEXENZA di investimenti virtuosi utile per calcolare il credito d'imposta (15%).

✓ **UTILIZZO**: dal secondo periodo d'imposta successivo a quello di investimento (per il 2014, quindi, dal 2016), ed ulteriormente in tre quote annuali di pari importo.



BONUS INVESTIMENTI

Casi particolari agevolabili:

- 1) dotazione necessaria del bene non ATECO 28 (esempio i software di funzionamento);
- 2) quota beni ATECO 28 compresa nel bene complesso (fattura/certificazione del venditore);
- 3) agevolabile investimento ATECO 28 se destinato ad essere compreso in impianti non ATECO 28 (anche se semplice dotazione);
- 4) agevolabile macchinario *showroom* utilizzato per scopo dimostrativo dal venditore;
- 5) costruzione in economia con prevalenza di beni nuovi su usati.

LA MEDIA DEGLI INVESTIMENTI

È agevolabile l'eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo 25.6.2014 – 30.6.2015 rispetto alla media dei 5 periodi precedenti tenendo conto che:

- ✓la media deve essere “omogenea”. Quindi solo beni ATECO 28, solo beni di importo superiore a € 10.000, no disinvestimenti (?);
- ✓anomalia: semestre agevolato - media su periodi interi;
- ✓si può escludere dalla media il periodo di investimento maggiore;
- ✓società con meno di 5 anni pregressi: stesse regole (periodo per media più corto ed esclusione periodo con investimenti maggiori);
- ✓società costituite nel 2014 o 2015 tutti investimenti sono “eccedenza”.

Una società effettua nel corso del 2014 investimenti in beni nuovi che possono fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 18 del DL 91/2014 per un ammontare di € 860.000.

- ✓ La media del periodo di osservazione 2009/2013 è pari a € 60.000.
- ✓ La quota di investimento agevolata 2014 è di € 800.000 (€ 860.000 - la media € 60.000).
- ✓ Il credito d'imposta spettante è pari a € 120.000 (15% di € 800.000).

| Dati identificativi del credito d'imposta spettante | | Codice credito | Codice Regione | Anno presentazione istanza |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
| RU1 | BONUS ART. 18 DL 91/2014 | A 9 | | |
| RU2 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | | ,00 |
| RU3 | Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) | | | ,00 |
| RU4 | Ammontare costi sostenuti | Costo complessivo ¹ | Costo agevolabile ² | |
| | | ,00 | ,00 | |
| RU5 | Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹) | | | ² ³ 120.000 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |
| RU6 | Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 | | | ,00 |
| RU7 | Credito utilizzato ai fini | Ritenute ¹ | IVA (Saldo) ² | IRAP ⁷ |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |
| RU8 | Credito d'imposta riversato | | | ,00 |
| RU9 | Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) | Art. 1260 c.c. ¹ | | Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ² |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |
| RU10 | Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) | | | ,00 |
| RU11 | Credito d'imposta richiesto a rimborso | | | ,00 |
| RU12 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | | | 120.000 |

INTERESSI PASSIVI ART. 96

A cura di Andrea Bonino

Art. 96 TUIR. Procedura di calcolo partendo da CE.

1) Calcolare il ROL:

ROL = Valore della Produzione (A) - Costi della Produzione (B) + Amm.ti beni immateriali + Amm.ti beni materiali + Canoni leasing di beni strumentali (CE senza scorporo interessi).

2) Calcolare la soglia di deducibilità

SDI = ROL x 30%.

3) Individuare gli interessi passivi netti

Gli interessi passivi da confrontare con la S.d.i. sono quelli che eccedono i corrispondenti interessi attivi.

Interessi passivi netti (IPN) = (Interessi passivi – Interessi attivi).

4) Interessi indeducibili nell'esercizio = IPN - SDI

✓ **Interessi capitalizzati: deducibili senza applicare l' art. 96.**

✓ **Art. 110 TUIR:** *per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.*

✓ **Il fisco segue il bilancio**

✓ **Art. 2426 c.c.:** costo di acquisto + costi accessori + altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato (oneri per finanziamento fabbricazione, interna o presso terzi).

Condizioni per la capitalizzazione (OIC 16)

- ✓ Sono capitalizzabili solo gli interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.
- ✓ Per periodo di costruzione si intende il periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi alla immobilizzazione materiale fino al momento in cui essa è pronta per l'uso, incluso il normale tempo di montaggio e messa a punto.
- ✓ Se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o altre cause estranee all'attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non sono capitalizzati, ma sono considerati come costi del periodo in cui vengono sostenuti.
- ✓ La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali lo sviluppo del bene è interrotto.
- ✓ La scelta di capitalizzare gli oneri finanziari è applicata in modo costante nel tempo.
- ✓ **Cm. 47/E/08:** anche scoperto c/c. (priorità a mezzi propri e m/l termine).

✓ **Capitalizzazione degli interessi per i beni strumentali: scritture contabili.**

- ✓ Illustrazione in nota integrativa, ex art. 2427, n. 8.

✓ **Immobilizzazioni (SP) a Incrementi**
immobilizzazioni per lavori interni
(A4 di CE)

- ✓ **Effetti positivi per il ROL**



INTERESSI ESCLUSI dall' art. 96 del TUIR

- ✓ Relativi all' **acquisto di automezzi** (C.M. 47/E/2008 § 5.3), in quanto soggetti alla disciplina speciale dell' art. 164 del TUIR;
- ✓ **imputati ad incremento del costo delle rimanenze finali**, nel rispetto dei principi contabili (R.M. 3/DPF/2008 e C.M. 19/E/2009 § 2.24);
- ✓ derivanti da **debiti commerciali**, espliciti e non, oppure su **depositi cauzionali** riferibili ad operazioni della medesima natura (C.M. 38/E/2010);
- ✓ sostenuti dalle **società immobiliari di gestione**, relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca** su immobili acquistati o costruiti, **destinati alla locazione**, anche soltanto potenzialmente, come desumibile dalla documentazione societaria, quali delibere e contratti preparatori (C.M. 19/E/2009).

MODELLO UNICO 2015

Esempio: indeducibilità degli interessi passivi riportati

- ✓ Interessi passivi 2014: € 60.000
- ✓ Interessi passivi indeducibili 2013: € 35.000
- ✓ Interessi attivi: € 20.000
- ✓ Risultato operativo lordo della gestione caratteristica: € 240.000

| Prospetto interessi passivi non deducibili | Interessi passivi | | Interessi passivi precedente periodo d'imposta | | Interessi attivi | | Interessi passivi direttamente deducibili | | Eccedenza interessi passivi | |
|--|-------------------|-----|---|-----|---------------------------------|-----|--|-----|---------------------------------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RF118 | 60.000 | ,00 | 35.000 | ,00 | 20.000 | ,00 | 20.000 | ,00 | 75.000 | ,00 |
| RF119 Risultato operativo lordo | | | | | Precedente periodo d'imposta | | Presente periodo d'imposta | | Interessi passivi deducibili | |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | | | | | ,00 | | 240.000 | | 72.000 | |
| RF120 Eccedenza di ROL riportabile | | | | | Consolidato | | | | IRES | |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | |
| RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili | | | | | non trasferibili al consolidato | | trasferiti al consolidato | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | | | | | ,00 | | ,00 | | 3.000 | |

MODELLO UNICO 2015

Esempio: deducibilità degli interessi passivi riportati

- ✓ Interessi passivi 2014 dedotti senza limitazioni: € 20.000
- ✓ Interessi passivi deducibili in base al ROL: € 72.000
- ✓ Interessi passivi 2014 dedotti in base al ROL: € 40.000
- ✓ **Interessi passivi 2013 dedotti in base al ROL: € 32.000**
- (variazione in diminuzione in Unico 2015, rigo RF55, codice 13)
- ✓ Interessi passivi 2013 indeducibili: € 3.000

| | | | | | | | | |
|---|----|----|--------|----|----|-----|-------|-----|
| RF55 Altre variazioni in diminuzione | 1 | 2 | 32.000 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 13 | | ,00 | | | ,00 | ,00 | |
| | 7 | 8 | ,00 | 9 | 10 | ,00 | 11 12 | ,00 |
| | 13 | 14 | ,00 | 15 | 16 | ,00 | 17 18 | ,00 |
| | 19 | 20 | ,00 | 21 | 22 | ,00 | 23 24 | ,00 |
| | 25 | 26 | ,00 | 27 | 28 | ,00 | 29 30 | ,00 |
| | 31 | 32 | ,00 | 33 | 34 | ,00 | 35 36 | ,00 |

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

A cura di Andrea Bonino

- ✓ **Costi capitalizzati di ricerca e sviluppo:** sono ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni.
- ✓ L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.
- ✓ Questa limitazione temporale, puramente convenzionale, si giustifica per la particolare tipologia di costi la cui valutazione si presenta particolarmente incerta ed il cui contenuto non ha alcun valore di mercato autonomo (OIC 24).
- ✓ **Normativa fiscale di riferimento: art. 108, c. 1 TUIR**
- ✓ *Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.*

-
-
- ✓ **Differenza tra fisco e bilancio per la ricerca capitalizzata:**
 - ✓ l'esercizio di sostenimento può essere diverso dall'esercizio di disponibilità;
 - ✓ l'ammortamento fiscale può essere più rapido di quello contabile.
 - ✓ In passato, con il quadro EC si poteva: **CAPITALIZZARE E DEDURRE IN VIA INTEGRALE.**
 - ✓ Dopo l'abrogazione del quadro EC: ritorno al passato più remoto.
↓
 - ✓ **Rm. 25/07/2006, n. 95/E:** la deducibilità della spesa è subordinata alla preventiva imputazione al conto economico di competenza.
-
-

✓ ***Costi per migliorie e spese incrementative su beni di III***

- ✓ I costi sostenuti per migliorie e spese *incrementative* su beni presi in locazione dall'impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le *Altre immobilizzazioni immateriali* se le migliorie non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità).
- ✓ Altrimenti sono iscrivibili tra le *Immobilizzazioni materiali* nella specifica categoria di appartenenza.
- ✓ L'ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

✓ ***Normativa fiscale di riferimento per le migliorie***

- ✓ ***Art. 108, c. 3 TUIR:*** *le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.*
 - ✓ In passato, con riferimento ai controlli, ***cm. 73/94.***
 - ✓ *L'Amministrazione non è legittimata a entrare nel merito delle valutazioni operate in sede civilistica e dovrà pertanto attenersi alle risultanze di bilancio. Tuttavia, se, successivamente all'approvazione, il bilancio viene riconosciuto falso in sede giudiziaria e dalla declaratoria del giudice emerge materia imponibile non si può escludere un'azione accertatrice di detto maggior reddito.*
-
-
-
-

LEASING

A cura di Andrea Bonino

- ✓ **Art. 102, c 7 TUIR**

- ✓ *Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96.*


-
-
- ✓ **Decorrenza:** contratti di locazione stipulati dal 1° gennaio 2014.

 - ✓ **In dottrina:** per poter ottenere la più rapida deduzione fiscale occorre che il contratto abbia comunque una durata non superiore al tempo di deduzione fiscale.

 - ✓ Se il leasing viene stipulato per un periodo superiore al minimo, la deduzione fiscale continua a seguire l' impostazione civilistico contabile.

 - ✓ **Cm. 17/E/2013:** i canoni sono deducibili sulla base dell' imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall' articolo 109, comma 4, del TUIR.

 - ✓ Soluzione: l' accorciamento della deduzione indurrà probabilmente le società a far coincidere la durata contrattuale con quella fiscale per ragioni di semplificazione amministrativa.
-
-



CONTRATTI STIPULATI DAL 1.1.2014

| |
|--|
| Macchine d'ufficio elettroniche |
| Aliquota di ammortamento: 20% |
| Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni) |
| Periodo minimo di deducibilità fiscale del <i>leasing</i> : 30 mesi |
| Durata del leasing: 24 mesi |

I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore (30 mesi) rispetto a quello di imputazione a conto economico (24 mesi). Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi.

Si genera fiscalità anticipata.

- ✓ **Il problema degli interessi passivi:** ad avviso dell' Agenzia, la quota di interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo lineare l' ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata del *leasing*.
- ✓ Non è chiaro se a tal fine debba prendersi a riferimento la durata risultante dal *contratto* oppure *quella assunta ai fini fiscali (virtuale)*.
- 1. **Contratto:** se si accoglie questa soluzione, l' ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto va prioritariamente scorporato per essere poi portato in deduzione dal reddito in modo autonomo e lineare per la durata effettiva del contratto; sull' ammontare complessivo dei canoni, assunto al netto di tali interessi, andrebbe, poi, calcolata la quota fiscalmente deducibile in ciascun periodo d' imposta in misura proporzionalmente corrispondente alla durata *virtuale* del contratto di *leasing*.

2. Virtuale (soluzione condivisa da AE. 17/2013. Vedi oltre):

- ✓ soluzione che porterebbe a spalmare uniformemente anche gli interessi impliciti per la durata virtuale del contratto.
- ✓ Sembra più aderente all' impostazione generalmente accolta dalla prassi che tende a considerare in modo unitario il canone di *leasing*, all' interno del quale opera, quindi, anche la separazione tra quota capitale e quota interessi.

✓ **Leasing impianto hardware: contratto stipulato 1° gennaio 2013**

| | |
|--|-----------------------------|
| Valore investimento (al netto del riscatto): | 20.000 |
| Contratto: | biennale |
| Interessi: | 2.000 |
| Canone a conto economico: | 11.000 (1.000 di interessi) |

I limiti per la deduzione

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Ammortamento: | 20% |
| Durata ex ammortamento: | 60 mesi |
| Durata minima per deduzione canone: | 40 mesi (2/3) |

✓ **Soluzione virtuale**

| | |
|--------------------|------------------------|
| Importo deducibile | 6.600 (22.000/40 * 12) |
| di cui: | |

6.000 capitale (20.000 / 40) * 12)

600 interessi

Delta più in Unico → **4.400**

✓ **Soluzione contratto**

| | |
|---|------------------------|
| Quota capitale deducibile da "virtuale" | 6.000 (20.000/40 * 12) |
| Interessi deducibili da contratto | 1.000 |

Delta più in Unico → **4.000 (11.000 – 7.000)**

- ✓ Con la **cm. 17/2013**, l' Agenzia delle Entrate conferma che:
- ✓ i soggetti che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali possono continuare a far riferimento al criterio di individuazione forfettaria degli interessi impliciti dettato dall' articolo 1 del dm 24 aprile 1998.
- ✓ **Metodo lineare di ripartizione.**
- ✓ Per determinare la quota di interessi passivi impliciti, occorre far riferimento alla **durata fiscale** e non all' eventuale diversa durata contrattuale.
- ✓ E' pertanto corretta la **soluzione virtuale precedente.**

- ✓ ***Qual è l' impatto della nuova durata sull'IRAP ????***
- ✓ ***Nessun impatto su IRAP società di capitali !!!***
- ✓ Anche ai fini dell' IRAP occorre depurare i canoni di *leasing* della quota di interessi impliciti; a tal fine, l' Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili interni, tale quota va calcolata distribuendo uniformemente (in modo, cioè, lineare) l' ammontare complessivo di detti interessi per la durata del contratto.
- ✓ **CONTRATTO BREVE, SCONTO IRAP VELOCE !!!**
- ✓ Questo criterio di individuazione della quota interessi compresa nei canoni di leasing è stato previsto dall' articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 e confermato dalla circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 19, del 21 aprile 2009, par. 2.2.3.

✓ ***Però c'è un ultimo problema per lo scorporo degli interessi a fini IRAP***

- ✓ In dottrina, scorporo:
- ✓ soggetti IRES: durata effettiva del contratto (anche se minore della durata minima fiscale);
- ✓ soggetti IRPEF senza opzione IRAP società di capitali: durata minima virtuale prevista dal TUIR. Se si avallasse la possibilità di scorporare la quota interessi tenendo conto della durata effettiva del contratto, si verrebbe a determinare un ulteriore disallineamento con la disciplina del reddito d'impresa, con evidente contrasto del citato principio di derivazione fiscale.
- ✓ Nello stesso senso anche Agenzia Entrate con ***cm. 17/2013***.

- ✓ **Soggetti Irpef senza opzione:** *i costi relativi alla locazione finanziaria dei beni strumentali materiali, ai fini della quantificazione dell'IRAP, si assumono secondo i medesimi importi deducibili sulla base del comma 7 dell'articolo 102 del TUIR.*

Resta fermo che l'importo ammesso in deduzione, ai fini del tributo regionale, è solo quello riferito alla quota capitale dei canoni di leasing, a nulla rilevando la quota interessi, indeducibile per espressa previsione normativa.

- ✓ **DURATA VIRTUALE**

SVALUTAZIONI/PERDITE DEI CREDITI

A cura di Andrea Bonino

UNICO SP

| | Valore di bilancio | | Valore fiscale | |
|--|--------------------|-----|----------------|-----|
| | 1 | 2 | 1 | 2 |
| RS48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente | | ,00 | | ,00 |
| RS49 Perdite dell'esercizio | | ,00 | | ,00 |
| RS50 Differenza | | | | ,00 |
| RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio | | ,00 | | ,00 |
| RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio | | ,00 | | ,00 |
| RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio | | ,00 | | ,00 |

✓ **Svalutazioni - Imprese commerciali e industriali**

✓ **Art. 106 TUIR**

- ✓ Deduzione di un importo pari (al massimo) allo 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti.
- ✓ Non rileva che in bilancio ci sia il valore di realizzo.
- ✓ Parametro di riferimento: crediti risultanti in bilancio,
 - non coperti da garanzia assicurativa,
 - derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi, indicate nell' art. 85 del TUIR.

- ✓ **Limite**

- ✓ La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

- ✓ **Effetti:**

- ✓ ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti pari al 5%: non è ammessa alcuna ulteriore deduzione;
- ✓ ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti maggiore del 5%: l'eccedenza concorre a formare il reddito tassabile dell'esercizio come **sopravvenienza attiva**.

- ✓ **Art. 101, comma 5 TUIR. La perdita su crediti.**

- ✓ *Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di **modesta entità** e sia decorso un periodo di **sei mesi** dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del dl. 29 novembre 2008, n. 185, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il **diritto alla riscossione del credito è prescritto**.*

- ✓ Deduzione della **perdita** fiscalmente certa, ma di tipo **valutativo**, a prescindere dalla tecnica contabile.
- ✓ **SVALUTAZIONE A FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**
- ✓ **Cm. 26/2013:** *il rispetto del principio di previa imputazione può considerarsi realizzato anche nel caso in cui a conto economico sia confluita la svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente.*
- ✓ *In particolare, nell'ipotesi di svalutazione dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico nell'esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della perdita rileva nel periodo d'imposta in cui risulta decorso il termine di sei mesi previsto dalla norma.*
- ✓ *In tal caso, l'imputazione è garantita dal transito a conto economico del costo a titolo di svalutazione.*

Un esempio

- ✓ Nel 2014 un'impresa di rilevanti dimensioni imputa a conto economico una svalutazione non dedotta fiscalmente per 800 euro, relativa ad un credito di modesta entità pari a 1.000 euro.
- ✓ Il credito matura il semestre di anzianità nel 2014 e nello stesso anno l'impresa imputa a conto economico la perdita relativa al residuo valore di 200.
- ✓ Nel 2014, l'impresa può dedurre in via automatica una perdita di 1.000 euro, utilizzando anche l'imputazione di 800 euro a titolo di svalutazione.
- ✓ *In dottrina: per una gestione ottimale, dal monte crediti, soggetto al limite dello 0,5%, andrebbero esclusi i crediti di modesto importo scaduti da oltre 6 mesi, le cui svalutazioni (fiscalmente trattate come perdite) dovrebbero confluire in un fondo ad hoc.*

- ✓ Dovrebbe, in ogni caso, essere possibile rinviare agli esercizi successivi la deduzione di perdite relative a crediti di modesto importo, nel rispetto del principio di competenza, qualora si valuti che la somma può essere recuperata.
- ✓ In questo senso: **tesi A**, ovvero **ADCMI, norma 172** per procedure concorsuali;
- ✓ in senso contrario: **tesi B**, ovvero **Cassazione 22135 del 2010** per procedure concorsuali.
- ✓ **Cm. 26/2013**: conferma la tesi A, ovvero la deduzione anche in esercizi successivi, rispetto a quello di maturazione dei sei mesi richiesti, nel rispetto della competenza civilistica.

- ✓ **In merito alla valutazione della modesta entità**
- ✓ **Cm. 26/2013: valutazione singola** *indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d'imposta più posizioni creditorie.*
- ✓ *La modesta entità va individuata considerando il **valore nominale** del credito e prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale.*
- ✓ *Laddove l'impresa sia subentrata nella titolarità del credito per effetto di atti traslativi, occorre far riferimento al corrispettivo riconosciuto in sede di **acquisto del credito**, essendo quest'ultimo il valore fiscalmente deducibile come perdita ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del TUIR.*
- ✓ Un'impresa di rilevanti dimensioni vanta un credito del valore nominale di 7.000 euro, acquisito al corrispettivo di 4.800 euro.
- ✓ Trattasi di un credito di modesta entità in quanto a rilevare è il corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto.

- ✓ *Qualora il credito sia stato riscosso parzialmente dall'impresa creditrice, la verifica della modesta entità deve essere condotta assumendo il valore nominale del credito **al netto degli importi incassati**.*
- ✓ Un'impresa di rilevanti dimensioni vanta un credito del valore nominale di 8.000 euro, riscosso parzialmente per 5.000 euro.
- ✓ Il credito può essere considerato di modesta entità, in quanto a rilevare è il valore nominale al netto degli importi incassati (8.000 - 5.000 = 3.000).
- ✓ La verifica del limite quantitativo della modesta entità deve essere effettuata considerando anche *l'iva*.
- ✓ *Non* assumono rilevanza gli *interessi di mora e gli oneri accessori* addebitati al debitore in caso di inadempimento, poiché fiscalmente deducibili in maniera autonoma rispetto al valore del credito.

Esempio 1

- ✓ Impresa di rilevanti dimensioni.
- ✓ Al termine del periodo d'imposta, due crediti vs stesso debitore, scaduti da almeno sei mesi, con un valore nominale pari a:
 - ✓ 3.000 euro
 - ✓ 4.000 euro.
- ✓ Effetti: modesta entità per entrambi i crediti.
- ✓ *La soluzione appena evidenziata è applicabile in presenza di obbligazioni riconducibili a rapporti giuridici autonomi e non anche nella diversa ipotesi in cui l'obbligazione derivi da un rapporto giuridico unitario tra le controparti.*

- ✓ *Nel caso in cui le partite creditorie si riferiscono al medesimo rapporto contrattuale (come, ad esempio, nei contratti di somministrazione o nei premi ricorrenti di una polizza assicurativa), infatti, appare ragionevole ritenere che la modesta entità debba essere verificata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale.*

Esempio 2

- ✓ Impresa di rilevanti dimensioni.
- ✓ Al termine del periodo d'imposta, tre crediti per somministrazione vs lo stesso debitore:
 - ✓ 3.000 euro: 6 mesi
 - ✓ 1.500 euro: 6 mesi
 - ✓ 2.000 euro: meno 6 mesi
- ✓ Effetti: modesta entità per entrambi.
- ✓ *Il rispetto dei requisiti della modesta entità del credito e dei sei mesi potrebbe non essere sufficiente per la deduzione della perdita, in assenza dell'imputazione a conto economico del componente negativo.*

-
-
-
-
- ✓ *I crediti considerati di modesta entità nel periodo n (perché non superiori al limite di 2.500 o 5.000 euro) la cui perdita non è stata dedotta nel medesimo periodo n (in assenza di imputazione a conto economico) non devono essere di nuovo sottoposti alla verifica della modesta entità nei successivi periodi d'imposta.*

Esempio 3

- ✓ Impresa di più rilevanti dimensioni.
 - ✓ Al termine del periodo d'imposta, tre crediti per somministrazione lo vs stesso debitore:
 - ✓ 3.000 euro: 6 mesi nel 2014
 - ✓ 1.500 euro: 6 mesi nel 2014
 - ✓ 2.000 euro: 6 mesi nel 2015
 - ✓ Effetti: se nel 2014 non c'è imputazione della perdita a conto economico, tutti e tre si deducono nel 2015.
-
-
-
-

✓ **In merito ai crediti prescritti**

- ✓ **Art. 2946 c.c.:** prescrizione ordinaria
- ✓ *Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.*
- ✓ **Art. 2948 c.c.: 5 anni**
- ✓ Si prescrivono in cinque anni:
- ✓ gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (*somministrazioni di beni e servizi*);
- ✓ le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
- ✓ **Art. 2943:** *la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (...) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (...). La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.*

✓ **Cm. 26/2013: prescrizione a prescindere da importo.**

- ✓ *La previsione normativa in esame trova applicazione a prescindere dall'importo del credito prescritto.*
- ✓ *In altri termini, la possibilità di dedurre la perdita per i crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto opera sia con riferimento ai crediti di modesta entità (ossia quelli di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese) che per quelli diversi.*

- ✓ **Cm. 10/2014:** già in passato la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita.
- ✓ In altri termini, è da considerare corretto il comportamento del contribuente che, già in passato, ha dedotto la perdita nel periodo di prescrizione del credito.
- ✓ Si ricorda, peraltro, che indipendentemente dal periodo d'imposta in cui si prescrive il credito (ante o post 2012), resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale (cfr. circolare n. 26/E del 2013).

- ✓ **In merito alla cancellazione dal bilancio.**
- ✓ **Art. 101 del TUIR**
- ✓ 5. ... *Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.*
- ✓ Previsione introdotta dalla L. Stabilità 2014.
- ✓ **Cm. 14/2014:** OIC 15 prevede la cancellazione del credito dal bilancio tutte le volte in cui il credito si estingue o viene ceduto in un'operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto.

- ✓ Tra le **operazioni che comportano la cancellazione del credito**:
- ✓ il forfaiting;
- ✓ la *datio in solutum*;
- ✓ il conferimento del credito;
- ✓ la vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- ✓ la cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi.

- ✓ Anche ai fini fiscali si prescinde dalla natura del cessionario per la deduzione.
- ✓ In passato, *circolare 26/E/2013*: *si ritengono verificati i requisiti di deducibilità della perdita richiesti dall'articolo 101, comma 5, del TUIR quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile) rispetto al soggetto cedente e al soggetto ceduto*

- ✓ **Nel caso in cui al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi**, il credito rimane iscritto nel bilancio.

- ✓ Ciò si verifica, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:
- ✓ del mandato all'incasso, compreso il factoring comprendente solo mandato all'incasso e ricevute bancarie, delle cambiali girate all'incasso;
- ✓ del pegno di crediti;
- ✓ della cessione a scopo di garanzia;
- ✓ delle operazioni di sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito e delle cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

✓ **In merito alla rinuncia al credito, cm. 26/2013.**

- ✓ *Nel caso di rinuncia o remissione del debito, sebbene si sia in presenza dell'estinzione giuridica del credito in capo al creditore, nonché dell'esclusione di ogni futuro effetto economico - patrimoniale del credito in capo al medesimo, la perdita rilevata matura in un contesto di unilateralità e può pertanto rappresentare un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali.*
- ✓ *Elementi: rinuncia inerente all'attività d'impresa (e non appaia quindi come una liberalità).*
- ✓ *Tale inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di **inconsistenza patrimoniale** del debitore o di **inopportunità** della azioni esecutive (Corte di Cassazione, sentenza n. 11329 del 29 agosto 2001).*

- ✓ **Inconsistenza patrimoniale:** *Cassazione, sent. n. 11329 del 2001 ha riconosciuto la deducibilità fiscale della perdita derivante dalla rinuncia ad un credito giustificata dalla circostanza che un'eventuale azione esecutiva promossa nei confronti del debitore ne avrebbe causato il fallimento, dal quale la società creditrice non avrebbe tratto alcun beneficio economico.*
- ✓ **Inopportunità di azioni esecutive:** *la prova è meno rigorosa per le perdite di modesto importo il cui ammontare non supera le spese che dovrebbero sostenersi per il recupero del relativo credito.*
- ✓ *La Cassazione (sent. n. 23863 del 2007 e n. 10256 del 2013) ha ritenuto legittima la deduzione fiscale della perdita derivante dalla rinuncia al credito ove tale rinuncia sia funzionale ad una strategia commerciale tendente a mantenere buoni rapporti con il debitore e ad acquisire nuove commesse e ordinativi.*

PROVVIGIONI E ACCANTONAMENTI PER AGENTI

A cura di Andrea Bonino

✓ **RISOLUZIONE 8 AGOSTO 2005, N. 115**

- ✓ *In base al primo comma dell'articolo 1748, l'agente per tutti gli affari conclusi durante il contratto ... ha **diritto** alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.*
- ✓ *Il successivo quarto comma individua, poi, un intervallo temporale all'interno del quale le parti possono fissare la data in cui il diritto dell'agente alla provvigione (già sorto al momento della conclusione del contratto per cui l'intermediazione è stata prestata) diviene **esigibile**.*
- ✓ *In via di principio, quindi, si deve ritenere ultimata la prestazione ed imponibile il relativo compenso, alla data in cui si **conclude il contratto tra il preponente ed il terzo**: in tale momento si deve considerare conclusa la prestazione da parte dell'agente.*

-
-
- ✓ *In tale momento, inoltre, la provvigione, non solo origina da una prestazione ultimata, ma soddisfa anche i **requisiti di "esistenza certa ed oggettiva determinabilità"** richiesti dall'articolo 109, comma 1, del TUIR, ai fini dell'individuazione del momento temporale di imputazione a reddito dei componenti positivi e negativi.*
 - ✓ ***La esigibilità della provvigione non rileva ai fini della competenza.** Tutto ciò premesso, si ritiene che le provvigioni oggetto del presente interpello dovranno concorrere alla formazione del reddito imponibile dell'agente nel periodo d'imposta in cui il **preponente ed il terzo-cliente stipulano il contratto promosso dall'agente.***
 - ✓ *Le considerazioni precedentemente svolte, in merito alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui le provvigioni da contratto di agenzia devono concorrere alla formazione del reddito imponibile dell'agente, restano valide anche ai fini della deduzione del relativo costo sostenuto dall'impresa preponente.*
-
-

✓ **RM. 115/E: COMPETENZA = STIPULA DEL CONTRATTO CON IL TERZO**

- ✓ Nella risoluzione n. 115/E **manca ogni accenno al criterio di correlazione costi-ricavi** che dovrebbe applicarsi per l'imputazione delle provvigioni da parte dell'azienda mandante.
- ✓ In particolare, laddove l'ordine di acquisto del cliente (contratto procacciato dall'agente) sia raccolto e accettato in un esercizio precedente a quello in cui avviene la consegna della merce, la casa mandante dovrebbe, comunque, contabilizzare il costo (e dedurlo fiscalmente) solo nell'esercizio della consegna.

✓ **RISOLUZIONE 12 LUGLIO 2006, N. 91/E**

✓ **COMPETENZA = STIPULA DEL CONTRATTO CON IL TERZO, MA**



- ✓ *L'esecuzione del contratto ad opera delle parti (preponente e terzo) rappresenta un momento che - assumendo rilevanza sotto l'esclusivo profilo della regolazione finanziaria del rapporto di agenzia tra le stesse instaurato - non riveste rilievo ai fini dell'imputazione a reddito da parte dell'agente delle provvigioni di cui ha già (civilisticamente) maturato il diritto.*

✓ **Se la stipula è in X e la consegna in X+1?**

- ✓ *Il generale principio della competenza di cui all'art. 109, comma 2, del TUIR, deve essere applicato in combinazione con il corollario della correlazione, secondo cui i costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio.*
- ✓ *Una volta verificata la corretta correlazione civilistica, il costo relativo alle provvigioni passive avrà il medesimo trattamento anche dal punto di vista fiscale.*

✓ **CORRELAZIONE CIVILISTICA + CERTEZZA +
OGGETTIVA DET. = DEDUZIONE FISCALE**

- ✓ Principio correlazione costi-ricavi, valido in sede civilistica e fiscale: imputazione del costo in **X+1**:
- ✓ *Assonime 29/2006 + 10/2006;*
- ✓ *Rm. n. 91/E/2006;*
- ✓ *Cassazione 29 aprile 2011, n. 9539.*
- ✓ **Metodi contabili per il differimento del costo in X+1:**
 - rinvio della contabilizzazione del costo sino all'esercizio in cui si verificano i ricavi;
 - rilevazione del costo in SP (es. sotto forma di credito, se la provvigione è stata pagata) e sospensione dell'imputazione a conto economico, sino al realizzo dei ricavi.

- ✓ In merito, invece, agli accantonamenti per l' indennità suppletiva di clientela degli agenti:
- ✓ *Cm. 8 novembre 2013, n. 33/E: deducibilità per competenza anche degli accantonamenti ISC.*
- ✓ In dottrina: nessun chiarimento ministeriale è stato dato in merito al recupero fiscale delle indennità di cessazione agenti imputate a conto economico nei precedenti esercizi, la cui rilevanza tributaria dipendeva dalla *cassa*.

RIMBORSI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

A cura di Andrea Bonino

| | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|
| RF23 | Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) | 1 | 2 | 3 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |

In linea generale:

- **somministrazioni di alimenti e bevande,**
- **prestazioni alberghiere,**

deducibili nella misura del **75%**.

Art. 109, comma 5, TUIR: *fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3, dell' articolo 95, sono deducibili nella misura del **75 per cento**.*

I limiti in esame non si applicano per le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori (amministratori) fuori del comune.

In questo senso, cm. 6/E/09.

Dalla limitazione al 75% restano escluse le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione a progetto (anche amministratori), disciplinate dall' articolo 95, comma 3, del TUIR.



REGOLE DI DEDUZIONE DELL' ART. 95, C. 3.

Limite 75% per le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori (amministratori) nel comune.

In questo senso cm. 6/E/09

In senso opposto, ovvero nessuna limitazione della deduzione al 75%, ma tassazione per il dipendente, e costo del lavoro integralmente deducibile ai fini IRES:



ASSONIME 55/08 che richiama, a titolo esemplificativo, come principio sistematico, la gestione dell'auto assegnata in *fringe benefit* all'amministratore di società (deducibile integralmente nei limiti dell'importo tassato in capo l'amministratore).

I limiti in esame non si applicano per le somministrazioni in mensa aziendale.



In questo senso:

- **Cm 6/E/2009**

- **Assonime 55/2008:** *l'esclusione dalla base imponibile si spiega in ragione in ragione del fatto che la somministrazione dei pasti all'interno dell'azienda è dettata da esigenze (prima fra tutte quella di ridurre il più possibile gli intervalli di lavoro e di mantenere in sede il personale) che rispondono più ad interessi del datore di lavoro che non a quelli dei dipendenti. Sarebbe dunque ingiustificabile, sotto il profilo sistematico, limitarne la deduzione alla stregua dei costi parzialmente inerenti.*

L'inerenza è sempre richiesta (cm. 53/E/2008)



Il limite del **75%** non costituisce una deroga agli **ordinari criteri di inerenza** che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa, ma rappresenta il limite massimo di deducibilità delle spese in esame.



La limitazione della deduzione al **75%** opera anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di **rappresentanza**, a condizione che le stesse possano essere comunque ammesse in deduzione, alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 108, comma 2, del TUIR (cm. 34/E/2009).

**VITTO E ALLOGGIO DEL PROFESSIONISTA
PAGATI DAL COMMITTENTE. CM. 31/2014 –
DEDUZIONE 100%**

***Il committente (impresa o lavoratore autonomo):** la deducibilità del costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali.*

Il limite di deducibilità del 75% non opera per il committente per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo. Quanto precede presuppone, naturalmente, che sia dimostrabile l'inerenza della spesa rispetto all'attività del committente, l'effettività della stessa e che dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.

Iva su alimenti e alberghi, non detratta per scelta di economicità, senza fattura: deducibile Ires, Irap. In questo senso, cm. 25/E/2010

*L'imprenditore e il professionista possono decidere di non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione e, quindi, di non detrarre l'IVA assolta sulle stesse, nel caso in cui i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'IVA detraibile. In tal caso, posto che la scelta dell'operatore si prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere **all'IVA non detratta per mancanza della fattura** la natura di **costo inerente** all'attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. **L'IVA non detratta** assume rilievo anche ai fini **IRAP**, a condizione che l'onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione.*



Per Assonime 20/2010, anche con fattura.

La deduzione dei costi di trasferta per l'IRAP società di capitali: cm. 27/E/2009

*Le spese per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell'attività continuano ad essere deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all'attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente. Ad es., i costi per tute e scarpe da lavoro; per i corsi di aggiornamento professionale, per i servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti; **quelle erogate a terzi dal datore di lavoro per il viaggio, il vitto e l'alloggio dei dipendenti o dei collaboratori in occasione di trasferte; i rimborsi analitici delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio anticipate dal dipendente o dal collaboratore in occasione delle trasferte.***

Con riferimento alla deduzione delle spese di vitto e alloggio relative alle trasferte dei dipendenti (amministratori) fuori del comune, occorre, inoltre, ricordare i limiti previsti dall' art. 95 TUIR, nel caso del **rimborso analitico** (più di lista).

Art. 95 TUIR



*3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro **180,76**; il predetto limite è elevato ad euro **258,23** per le trasferte all'estero.*

Dopo aver esaminato i criteri per la deduzione delle spese di vitto e alloggio, soffermiamoci ora sulla deduzione dei costi per le **“indennità km”**.

Art. 95 TUIR, c. 3 TUIR:

*Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a **17 cavalli fiscali**, ovvero **20 se con motore diesel**.*

Cm. 141/E/98 per
indeducibilità IRAP.

Mancato rispetto dei limiti:

- nessuna tassazione per il dipendente;
- eccedenza indeducibile per il datore di lavoro.

Indennità km

- Esempio con dati inventati

✓ canone di noleggio relativo a un autoveicolo con motore diesel di potenza superiore a 20 cavalli fiscali = 400;

✓ tariffa di noleggio relativa a un autoveicolo con motore diesel di potenza pari a 20 cavalli fiscali = 350.

✓ Il canone di noleggio è deducibile in misura pari a 350.



DEDUZIONE LIMITATA AD UNA PARTE DEL COSTO

I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

A cura di Andrea Bonino

Cassazione 17673 + 20265/2013

Qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa:

- la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa;
- la distinta previsione delle delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364 c.c., nn. 1 e 3);
- la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.).

Conseguentemente, *l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 cit., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.*

Effetti per Cassazione: → costi indeducibili senza delibera.

Compensi amministratori: deducibili ???

Sì, anche per Rm. 113/2012, ma

Il comma 5 dell'articolo 95 del TUIR, disponendo che il componente negativo di reddito concorre alla formazione della base imponibile al momento in cui avviene l'erogazione, non mette in dubbio la deducibilità dei compensi erogati da soggetti IRES ai propri amministratori.

Indirettamente, **cm. 15 febbraio 2011, n. 4/E**, in cui è stato chiarito che *sono escluse dal monitoraggio le imprese che presentano per più di un periodo d'imposta dichiarazioni in perdita fiscale nei casi in cui la perdita è determinata da compensi erogati ad amministratori e soci (articolo 24, comma 1, del dl. 31 maggio n. 78).*

Ma

Tuttavia, resta fermo che, in sede di attività di controllo, l'AE può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano:

- *insoliti, sproporzionati (antieconomicità - inerenza) ovvero*
- *strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi (abuso del diritto – elusione allargata) .*

CLASSIFICAZIONI DI BILANCIO E SOCIETÀ DI COMODO

A cura di Andrea Bonino

Esaminiamo di seguito tre riflessi delle classificazioni contabili sul regime delle società di comodo:

1. la riclassificazione degli immobili da immobilizzazioni a circolante;
2. gli effetti del MOL positivo, ai fini della disapplicazione automatica del regime delle società di comodo da perdite sistematiche;
3. la rivalutazione degli immobili con effetti fiscali differiti.

1. Riclassificazione degli immobili da immobilizzazioni a circolante.

L. 23 dicembre 1994, n. 724. Art. 30.

1. Agli effetti del presente articolo le società ... si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:

a) il 2% al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del TUIR ...

b) il 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili ... anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5%; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4%; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento;

c) il 15% al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

-
- ✓ **Immobili:** generano ricavi presunti solo se hanno natura di immobilizzazioni materiali.
 - ✓ **Motivo:** gli immobili destinati alla vendita, iscritti tra le rimanenze, non possono per definizione rappresentare beni destinati al godimento dei soci o dei loro familiari.
 - ✓ **Iscrizione tra il circolante:** non deve mascherare beni in realtà detenuti per l'investimento durevole.
 - ✓ **Agenzia delle Entrate, circolare n. 25 del 4 maggio 2007:** ha invitato gli uffici a "fare luce" sulle situazioni nelle quali gli immobili, pur classificati nel magazzino, rimangono nella sostanza beni immobilizzati.
-
-
-
-

- ✓ **Eventuali accertamenti:** devono essere assistiti da una adeguata motivazione.
 - ✓ **Sentenza della C.T. Prov. di Novara del 9 giugno 2009 n. 57:** ha annullato un avviso di accertamento fondato sul presunto carattere fittizio della riclassificazione dell'immobile dalle immobilizzazioni alle rimanenze; la Commissione ha, in quella sede, ritenuto che non sussisteva un intento elusivo nello spostamento del bene nel comparto dell'attivo circolante e che, allo stato degli atti, non risultava dedotta alcuna dimostrazione volta a comprovare l'irregolare classificazione degli immobili tra quelli merce.
-
-
-
-

Nuovo OIC 16: cespiti destinati alla vendita e beni obsoleti

- ✓ Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all'alienazione sono riclassificate nell'attivo circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (articolo 2426, numero 9, codice civile).
- ✓ Per valore desumibile dall'andamento di mercato si intende il valore netto di realizzazione, ossia, il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione.
- ✓ I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento.
- ✓ Nella **bozza OIC superata**: le imprese che destinano alla vendita un bene immobilizzato devono lasciare il medesimo tra le immobilizzazioni, in un'apposita sottovoce *"di cui destinate alla vendita"*.

- ✓ In dottrina, alla luce di OIC 16: alla destinazione alla vendita degli immobili consegue non la possibilità, bensì l'obbligo, per gli amministratori di spostare i beni dalle immobilizzazioni alle rimanenze, interrompendo il processo di ammortamento.
- ✓ Effetti fiscali: benefici sotto il profilo delle società di comodo.
- ✓ Nell'anno in cui si effettua il passaggio rimarrebbe il problema rappresentato dal fatto che, nella media triennale, due esercizi su tre vedrebbero ancora il bene classificato tra le immobilizzazioni, e quindi rilevante per il calcolo dei ricavi presunti (così come, nell'anno ancora successivo, un esercizio su tre vedrebbe ancora il valore rilevare per il calcolo della media).

2. Gli effetti del MOL positivo, ai fini della disapplicazione automatica del regime delle società di comodo da perdite sistematiche.

✓ **Provvedimento 11 giugno 2012**

Possono disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica senza dover assolvere all'onere di presentare istanza di interpello le società che in almeno uno dei tre (ora cinque) periodi d'imposta si trovano in una delle seguenti situazioni:

✓ **società che conseguono un MOL positivo.**

✓ Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettera A) e B) dell' art. 2425 del cc.

✓ A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B).

✓ **Risoluzione 107/E/2012: leasing = acquisto**

Per il principio di sostanziale equivalenza tra l'acquisizione e/o la realizzazione di un bene in proprio e quella effettuata tramite contratti di leasing il MOL rilevante per la disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica non può che essere determinato escludendo dai costi della produzione, di cui alla lettera B) del conto economico, l'ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio.

ESEMPIO: leasing mobili ufficio

Società X, potenzialmente in perdita sistematica, calcola il proprio MOL, per verificare l'esistenza della causa di disapplicazione automatica.

| | |
|--|---------|
| Lettera A) CE - Valore della Produzione: | 100.000 |
| Lettera B) CE - Costi della Produzione: | 105.000 |
| di cui <i>Lettera B) numero 8) CE - Leasing:</i> | 10.000 |

Il MOL è negativo (- 5.000), dato dalla differenza tra il valore della produzione (100.000) e i costi della produzione (105.000).

Ai fini della normativa in commento, però, tale valore deve essere depurato dei canoni leasing e, quindi, passa da un valore negativo ad uno positivo (+ 5.000).

3. La rivalutazione degli immobili con effetti fiscali differiti.

✓Le società di comodo, in sede di presentazione del modello UNICO 2014 relativo al 2013, si sono già confrontate con i valori rivalutati degli immobili.

✓**Normativa di riferimento:** art. 15 del dl. 185/2008 ha previsto che la rivalutazione espliciti i suoi effetti a fini fiscali:

-dal quinto esercizio successivo (quindi dal 1° gennaio 2013) ai fini IRES e IRAP per quanto riguarda il valore di calcolo degli ammortamenti;

-dal sesto esercizio successivo (quindi dal 1° gennaio 2014) ai fini IRES e IRAP per quanto riguarda il calcolo delle plusvalenze nelle ipotesi di cessione o assegnazione.

✓Ai fini del calcolo della non operatività rilevano, pertanto, i maggiori valori rivalutati.

✓ *Interr. e Risp. Parl. n. 5-02737 del 7 maggio 2014*

- ✓ Ai fini del calcolo delle risultanze medie degli immobili fatti oggetto di rivalutazione dovranno essere presi in considerazione i valori fiscalmente rilevanti nei singoli periodi d' imposta.
- ✓ Per il 2014, dovranno essere presi in considerazione il valore rivalutato degli immobili per il 2014 e per il 2013 (essendo, per quei periodi, il valore rivalutato quello rilevante ai fini fiscali), e il valore non rivalutato degli stessi immobili per il 2012.

SVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI DI MAGAZZINO

A cura di Andrea Bonino

- ✓ **Risoluzione 12 novembre 2013, n. 78/E**
- ✓ **Fattispecie in esame:** società che, dopo aver acquisito un immobile in un'asta giudiziaria, procede all'iscrizione dello stesso in bilancio tra le *rimanenze*, valutandolo al costo specifico (comprensivo del prezzo di acquisto e degli oneri accessori), in attesa di procedere alla relativa vendita.
- ✓ **Svalutazione dell'immobile:** in considerazione della mancata conformità dello stesso alla licenza edilizia a suo tempo rilasciata dall'ente comunale.
- ✓ **Art. 2426, n. 9 codice civile:** *Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolati secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.*

- ✓ **Art. 2426, n. 10 codice civile**
- ✓ *Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito».*
- ✓ *Se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.*
- ✓ **Criteri diversi già in sede civilistica** sulla base della natura dei beni.
- ✓ Soltanto per i beni fungibili, per i quali è possibile la gestione in massa ed il raggruppamento in categorie omogenee, è consentita la valutazione con criteri forfetari (costo medio ponderato, FIFO, LIFO e relative varianti).
- ✓ Diversamente, i beni infungibili devono essere valutati al costo specifico (costo di acquisto o di produzione).

- ✓ Nella voce **B11) *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*** del conto economico vanno iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni costituenti magazzino, il cui costo è indicato alla voce **B6) *Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci***.
- ✓ Nel caso in cui le rimanenze finali siano maggiori di quelle iniziali avremo un segno negativo, mentre nell' ipotesi in cui le rimanenze finali siano minori di quelle iniziali avremo un segno positivo.
- ✓ La somma algebrica degli importi iscritti nelle voci B6) e B11) determina i consumi di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell' esercizio.
- ✓ ***Rimanenze merci S.P. C)I.4) a Variazione delle rimanenze di merci C.E. B)11***

- ✓ **Normativa fiscale di riferimento: art. 92 del TUIR.**
- ✓ *1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.*
- ✓ *5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.*

- ✓ **I chiarimenti dell' Agenzia:** *il mancato richiamo nel comma 5 dell'art. 92 del TUIR ai beni valutati a costi specifici conduce a ritenere che il legislatore abbia voluto individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della valutazione delle rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di determinazione forfetari, per i quali ha riconosciuto la possibilità di procedere alla relativa svalutazione.*
- ✓ Tale facoltà risulta invece preclusa per i beni valutati al costo specifico, la cui svalutazione non trova riconoscimento fiscale.
- ✓ **Effetti:** delta più in Unico a seguito della svalutazione operata in bilancio.
- ✓ **Imposte anticipate** in bilancio: possibili.

- ✓ **Orientamenti precedenti di prassi e dottrina:** in merito alla svalutazione dei beni, una prima tesi era quella secondo cui all' iscrizione in bilancio della svalutazione conseguisse la rilevanza fiscale della stessa.
- ✓ In questo senso si era espressa la **norma di comportamento ADC n. 168 del 2007** secondo la quale il comma 5 dell' art. 92 del TUIR e il comma 1 dell' art. 110 dello stesso TUIR non dispongono in tema di valutazione delle rimanenze di magazzino trattate a costi specifici.
- ✓ Di conseguenza, si renderebbe applicabile, ai sensi dell' art. 83, comma 1 del TUIR (principio di derivazione del reddito dal risultato del conto economico), il principio civilistico dell' art. 2426, n. 9 c.c., che prevede il confronto con il valore normale.

ACE 2014

A cura di Andrea Bonino

- ✓ **UNICO SP: contabilità ordinaria**
- ✓ Il rendimento nozionale è applicato nella misura del 4%.
- ✓ PN, meno crediti verso soci.
- ✓ Rileva anche l'utile di esercizio prodotto nel 2014, non essendoci necessità della destinazione a riserva.
- ✓ Stock di PN alla fine di ogni esercizio, anche formato nel passato, magari con rivalutazioni.

| | | | | |
|--|------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| | | Al netto prelievi | Quote, aziende + antielusive | 4% di col. 3 |
| Deduzione per capitale investito proprio (ACE) | RS45 | Patrimonio netto 2014 | Riduzioni | Differenza |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | | | 4% |
| | | | | 4 |
| | | | | ,00 |
| | | Codice fiscale | Rendimento attribuito | Rendimenti totali |
| | | 5 | 6 | 7 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |

- ✓ **Esempio: Ace su intero patrimonio per ordinari.**
- ✓ **Omega snc: non ci sono particolari questioni critiche atteso che l'importo agevolabile determina un minor reddito di impresa attribuito ai soci per trasparenza.**
- ✓ 31 dicembre 2010: patrimonio netto 10.000 euro.
- ✓ 31 dicembre 2014: patrimonio netto, comprensivo dell'utile prodotto nel periodo d'imposta 2014: 30.000 euro.
- ✓ *ACE calcolata sull'intero valore del patrimonio rilevato a fine 2014.*
- ✓ *La deduzione potenzialmente applicabile in dichiarazione risulta pari a 1.200 euro (= 4 % di 30.000 euro) e non a 800 euro (= 4% di 20.000 euro).*

| | | |
|---|-------------------------------|----------------|
| ✓ | Delta SNC al 31 dicembre 2014 | |
| ✓ | Capitale proprio: | 210.000 |
| ✓ | Riserve utili pregressi: | 380.640 |
| ✓ | Utile 2014: | 61.320 |
| ✓ | Patrimonio netto: | 651.960 |
| ✓ | Prelievi soci: | 32.000 |
| ✓ | Utile fiscale 2014: | 74.350 |
| ✓ | Base ACE (651.960 – 32.000) | 619.960 |
| ✓ | Rendimento: | 24.798 (4%) |

| | | | | | |
|---|------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------|
| Deduzione per capitale investito proprio (ACE) | RS45 | Patrimonio netto 2014 | Riduzioni | Differenza | Rendimento |
| | | 1 619.960 ,00 | 2 _____,00 | 3 619.960 ,00 | 4% 4 24.798 ,00 |
| | | Codice fiscale | | Rendimento attribuito | Rendimenti totali |
| | | 5 _____,00 | 6 _____,00 | 7 24.798 ,00 | |

| | | | | | |
|----------------------------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| Determinazione del reddito | RF57 | SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E | | 74.350 ,00 | |
| | RF58 | Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5 | Reddito minimo 1 _____,00 | 2 _____,00 | |
| | RF59 | Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5 | | _____ ,00 | |
| | RF60 | REDDITO D'IMPRESA LORDO (o PERDITA) | Perdite non compensate 1 _____,00 | 2 74.350 ,00 | |
| | RF61 | Erogazioni liberali | | _____ ,00 | |
| | RF62 | Proventi esenti | | _____ ,00 | |
| | RF63 | REDDITO D'IMPRESA (o PERDITA) | | 74.350 ,00 | |
| | RF64 | Perdite d'impresa | In misura limitata 1 _____,00 | In misura piena 2 _____,00 | 3 _____,00 |
| | RF65 | ACE | | 24.798 ,00 | |
| | RF66 | Reddito o perdita (da riportare nel quadro RN) | | 49.552 ,00 | |

- ✓ Delta certifica anche la quota ACE di spettanza del socio, per il corretto calcolo di aliquota e detrazioni.
- ✓ L'importo della deduzione che non trova capienza nel reddito complessivo dichiarato è attribuito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
- ✓ Ciascun socio potrà poi dedurre nella propria dichiarazione l'importo del rendimento nozionale attribuito, dal reddito d'impresa eventualmente dichiarato.

ART. 19 DEL DL 91/2014

- ✓ L'eccedenza ACE risultante dallo scomputo del reddito d'impresa "incapiente", in alternativa al riporto al successivo periodo d'imposta, può essere trasformata in un credito d'imposta IRAP, applicando le aliquote IRES ed IRPEF di cui agli artt. 11 e 77 del TUIR, da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo (art. 1 co. 4 del DL 201/2011).
- ✓ Tale novità normativa ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (modello UNICO e IRAP 2015).
- ✓ La trasformazione dell'eccedenza ACE "incapiente" comporta, pertanto, la rinuncia all'ordinario diritto di riporto a nuovo della stessa.

MODELLO 730 PRECOMPILATO

A cura di Andrea Bonino

I TEMPI DELLA MESSA A DISPOSIZIONE

- 28.2 ➔ Consegna al sostituto della CU (invio dei dati da parte di banche, assicurazioni)
- 7.3 ➔ Invio Agenzia Entrate CU
- 15.4 ➔ Messa a disposizione della precompilata
- 1.5 ➔ Possibilità di modificare la precompilata
- entro il 7.7** ➔ Presentazione diretta o tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato

I SOGGETTI INTERESSATI


Contribuenti che per l'anno d'imposta precedente (2013) hanno presentato il modello 730 (o unico con caratteristiche da 730)

Cittadini per i quali il sostituto d'imposta ha trasmesso certificazione unica per redditi conseguiti nel 2014



Assenza di partita IVA nel 2014

Contribuenti per i quali la dichiarazione precedente è stata liquidata



COME SI ACCEDE ALLE INFORMAZIONI

Il modello viene messo a disposizione del contribuente, **a partire dal 15 aprile**, in un' apposita sezione del sito internet dell' Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

È necessario essere in possesso **del codice Pin**, che può essere richiesto:

- ✓ **online**, accedendo al sito dell' Agenzia;
- ✓ **per telefono**, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444;
- ✓ **in ufficio**, presentando un documento di identità.

Ulteriori **modalità di accesso alla dichiarazione precompilata sono indicate sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate.**

Il contribuente può accettare, integrare, correggere la dichiarazione


Direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale



Responsabilità in carico al contribuente solo in caso di modifica dei dati rispetto alla dichiarazione precompilata



tramite CAF e professionisti



Responsabilità dell'intermediario su eventuali errori dichiarativi a valle dell'apposizione del visto di conformità, salvo il caso di dolo del contribuente



DICHIARAZIONE CONGIUNTA


La dichiarazione 730 precompilata può essere presentata in forma congiunta solo al sostituto che presta assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.



DOCUMENTI

Al Caf o al professionista il contribuente deve sempre esibire i documenti necessari a verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione.

COSA SI VISUALIZZA

- ✓ Si visualizza;
- ✓ un **prospetto con l' indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato** e delle principali fonti utilizzate per l' elaborazione della dichiarazione. Se le informazioni in possesso dell' Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell' apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente;
- ✓ l' esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d' imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
- ✓ il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.





LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Delega del contribuente al professionista o CAF



Richiesta di accesso ai dati da parte del professionista o CAF



INVIO DI UN FILE TELEMATICO

Che deve contenere: il codice fiscale del contribuente; il reddito complessivo esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, l'importo esposto al rigo "differenza" nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, il numero e la data della delega rilasciata e la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente delegante.

Copyright 2015 © Didactica Professionisti Spa - Tutti i diritti riservati.

IL CONTENUTO DELLA DELEGA

1. DATI ANAGRAFICI E CODICE FISCALE;
2. ANNO D' IMPOSTA DI RIFERIMENTO;
3. DATA CONFERIMENTO DELEGA;
4. SPECIFICA ESTENSIONE A CONSULTAZIONE FOGLIO INFORMATIVO.

Serve anche la copia della carta d' identità.

IL CONTENUTO DELLA DELEGA

1. CONSERVAZIONE (ANCHE ELETTRONICA)
2. NOMINA DI UNO SPECIFICO RESPONSABILE
3. ANNOTAZIONE GIORNALIERA IN UN APPOSITO REGISTRO
CRONOLOGICO
4. INDICAZIONE:
 - N. PROGRESSIVO
 - C.F. / DATI ANAGRAFICI DELEGANTE
 - ESTREMI DOC. IDENTITÀ

**ATTENZIONE:
CONTROLLI AGENZIA**

Richieste a campione -
Trasmissione documenti via PEC
entro 48 ore

PRESENTAZIONE TRAMITE CAF - PROFESSIONISTA

Accettazione



Modifica



CONTROLLO IN CAPO AL CAF - PROFESSIONISTA

Anche con riferimento ai dati relativi **agli oneri, forniti da soggetti terzi**,
indicati nella dichiarazione precompilata

Tali soggetti rimangono obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla
dichiarazione.

L'INTERMEDIARIO E IL MODELLO 730

- ✓ Nuovo regime per visto infedele: l'intermediario risponde per imposte, sanzioni e interessi che sarebbero richiesti al contribuente *ex art. 36-ter*) DPR 600/73 (natura risarcitoria e non sanzionatoria).
- ✓ Salvo che il visto infedele sia stato "indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente".
- ✓ Salvo errori che dipendano da elementi/condizioni soggettive del contribuente.

Non c'è più la sanzione da € 258 ad € 2.582
Obbligo stipula polizza assicurativa con massimale 3 mln euro.

L'INTERMEDIARIO E IL MODELLO 730

| I CONTROLLI PER IL VISTO sul 730 | |
|----------------------------------|---|
| 1 | Controllo ritenute – C.U. |
| 2 | Controllo documentale oneri deducibili |
| 3 | Controllo documentale oneri detraibili |
| 4 | Controllo documentale crediti imposta |
| 5 | Riscontro eccedenza imposta anno precedente |
| 6 | Controllo versamenti acconti |
| 7 | Acquisizione dichiarazione sostitutiva sussistenza requisiti soggettivi |

**NESSUN
OBBLIGO**

1. riscontro correttezza elementi reddituali
2. raccolta documenti attestanti situazioni soggettive
3. verifica veridicità dichiarazione sostitutiva

L'INTERMEDIARIO E IL MODELLO 730

Se entro il **10.11** il CAF / professionista:

- ✓ presenta una dichiarazione rettificativa del contribuente;
ovvero, se il contribuente non intende presentare la “nuova”
dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica;
- ✓ al CAF / professionista abilitato è richiesta soltanto la sanzione, ridotta
ad 1/8 del minimo *ex art. 13 co. 1 lett. b) DLgs. 472/97* (ossia pari al
3,75%), mentre al contribuente è addebitata la maggior imposta dovuta e i
relativi interessi.

DEDUZIONE ABITAZIONI DA LOCARE

A cura di Andrea Bonino

- ✓ Art. 21 DL. 133/2014
- ✓ Per l'acquisto (anche solo usufrutto ?), effettuato dal 1.1.2014 al 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute (**cedente: impresa costruttrice**) alla data di entrata in vigore della legge di conversione (**12 novembre 2014: acquisti sino all'11 novembre 2014 fuori dall'agevolazione**), od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo (**cedente: chiunque ?? Per Unico no**), è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo del 20% del prezzo di acquisto (con Iva?) dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di € 300.000.
- ✓ Deduzione massima: 60.000 euro.
- ✓ Deduzione anche degli interessi passivi, per i mutui per l'acquisto.

| RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione | Data stipula locazione | | | Spesa acquisto/costruzione | Interessi | Totale importo deducibile |
|---|------------------------|--------|--------|----------------------------|-----------|---------------------------|
| | 1 giorno | 1 mese | 1 anno | 2 Tot. | 3 Tot. | 4 20% di 2+3 |
| | | | | Tot. ,00 | Tot. ,00 | 20% di ,00 |

- ✓ Le **istruzioni di Unico 2015** precisano che l'agevolazione riguarda:
 - ✓ l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
 - ✓ l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;

- ✓ la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell' inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
- ✓ Se la deduzione spetta per l' acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli.

- ✓ La deduzione spetta a condizione che l' unità immobiliare acquistata sia destinata, entro 6 mesi dall' acquisto (**rogito**), alla locazione per almeno 8 anni, e purchè tale periodo abbia carattere *continuativo*.
- ✓ Il diritto alla deduzione non viene, tuttavia, meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima della scadenza degli 8 anni, e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto.
- ✓ E se viene ceduto l' immobile negli otto anni a persona fisica non imprenditore ? Passa l' agevolazione ? Per ANCE sì, per le quote residue.
- ✓ E se ci sono più comproprietari ? Riparto deduzione in base alle % di comproprietà ?

- ✓ L'unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale, e non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- ✓ L'unità immobiliare deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B.
- ✓ Il canone di locazione non deve superare quello "concordato".
- ✓ Non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

- ✓ La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese (*es. 36/50% per acquisto di immobili ristrutturati*).
- ✓ Deduzione massima annua: 7.500 euro.
- ✓ Le ulteriori modalità attuative saranno definite con un apposito Decreto Ministeriale.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

A cura di Andrea Bonino

CM. 17/E/2015

1. D. Per fruire dell'agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra l'altro, che il pagamento debba essere effettuato con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. Si chiede di conoscere se, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, sia possibile fruire dell'agevolazione nel caso in cui l'ordinante del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione qualora il codice fiscale di quest'ultimo risulti correttamente indicato nella disposizione di pagamento.

R. Nell'ipotesi in cui l'ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.

2. Le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio fruiscono di una detrazione di imposta ai fini IRPEF, attualmente prevista nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare. Tali maggiori limiti si applicano alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015. In base al comma 1 dell'art. 16-bis, il limite di spesa ammissibile previsto per i suddetti interventi è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi medesimi.

In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

L'autonoma configurabilità dell'intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all'espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell'opera o la dichiarazione di fine lavori. L'intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Ciò premesso, si rileva che l'art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati. Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

3. D. L'art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento per causa morte della titolarità dell'immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, la detrazione non fruita in tutto in parte dal *de cuius* è trasferita, per i rimanenti periodi d'imposta, esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

La stessa regola si applica anche per le spese sostenute dal contribuente deceduto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici?

R. L'art. 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013 prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute, fino a un ammontare complessivo di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Si ritiene che in caso di decesso del contribuente non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 16-bis del TUIR e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.

4. D. L' art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento *mortis causa* della titolarità dell'immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, la detrazione non fruita in tutto in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d'imposta, esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

Nel caso in cui, dopo alcuni anni dal trasferimento *mortis causa*, l'erede che aveva la detenzione materiale e diretta dell'immobile conceda in locazione o in comodato l'immobile, perde la detrazione delle restanti quote?

In altri termini, è sufficiente che la detenzione materiale e diretta si sia verificata all'atto dell'accettazione dell'eredità oppure la condizione deve essere sussistere in ciascun anno per il quale si vuole fruire della detrazione pro-quota?

R. La detenzione materiale e diretta del bene, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell'erede, sussiste qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale.

L'erede, concedendo in comodato l'immobile, non può più disporre in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius. Coerentemente, si ritiene che la condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" debba essere sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.

Nel caso in cui l'erede, che deteneva direttamente l'immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l'immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente.

Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.

MUTUI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

A cura di Andrea Bonino

CM. 17/E/2015

D. È stato rappresentato il caso di un contribuente che ha acquistato un immobile da destinare a propria abitazione, ha contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione stessa e ha trasferito nei termini previsti dalla legge la propria residenza in tale immobile.

Successivamente, il contribuente si è trasferito all'estero per motivi di lavoro, ha trasferito la propria residenza in tale stato estero e si è iscritto all'A.I.R.E.

Il predetto immobile, non potendo più essere utilizzato come abitazione principale, è stato concesso in locazione a terzi.

Si chiede di sapere se il contribuente, residente all'estero per motivi di lavoro, possa detrarre gli interessi passivi pagati in dipendenza del mutuo.

R. Per i soggetti che, in base all'art. 2 del TUIR, risultano fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, l'imposta è determinata e applicata secondo le disposizioni degli artt. 23 e 24 del medesimo TUIR. L'art. 24 del TUIR, in particolare, prevede al comma 3, tra gli oneri che possono essere portati in detrazione da detti soggetti non residenti, anche quelli previsti dall'art. 15, comma 1, lett. b), del predetto TUIR, concernente la detrazione per interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. Al fine della fruizione di tale detrazione occorre, preliminarmente, verificare se ricorrano le condizioni previste dal richiamato art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR.

In base all'art. 15 del TUIR in commento, quindi, costituisce presupposto per la spettanza della detrazione che l'unità immobiliare sia effettivamente adibita ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto.

Tale detrazione spetta anche oltre il periodo d'imposta in cui sia variata la dimora abituale, a condizione che detta variazione dipenda da motivi di lavoro.

Al riguardo, con Circolare n. 15/E del 2005, al punto 4.5, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che "In caso di trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale spetta anche se l'immobile viene concesso in locazione". Successivamente, con Circolare n. 21/E del 2010, al punto 4.5 è stato specificato, tra l'altro, che "Il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro.

Se vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi.". Si ritiene che la circostanza che il contribuente abbia un rapporto di lavoro in uno stato estero consenta di applicare la deroga richiamata e, quindi, che lo stesso abbia diritto a detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche se la suddetta abitazione risulti locata.

Tutto ciò nel presupposto che:

- 1. siano state rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR ai fini della fruizione della detrazione degli interessi passivi di mutuo, con particolare riferimento al trasferimento della dimora abituale in tale immobile entro un anno dall'acquisto;*
- 2. che a tutt'oggi permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale;*
- 3. che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.*

Si fa presente, per completezza, che le circostanze evidenziate non consentono al contribuente di poter fruire della deduzione per l'abitazione principale, in quanto nell'art. 10, comma 3-bis, del TUIR non è prevista una deroga analoga a quella di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) in esame.

SPESE DI ISTRUZIONE

A cura di Andrea Bonino

CM. 17/E/2015

1. D. Si chiede se sia possibile detrarre e in che misura le tasse pagate da un contribuente per l'iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori istituiti sulla base del decreto che determina la riorganizzazione del Sistema di istruzione (D.P.C.M. del 25/01/2008). Il decreto specifica che gli ITS non rappresentano né il 6/7 anno della scuola secondaria superiore, né un ulteriore corso universitario, ma si collocano all'interno di un nuovo settore, non esistente in Italia quale quello del sistema "terziario post-secondario".

R. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha precisato che i percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) rientrano nel segmento dell'istruzione superiore non universitaria. Ciò premesso, l'art. 15 del TUIR prevede al comma 1, lett. e), la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.". Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spetta anche se l'onere è sostenuto nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Sebbene gli I.T.S. abbiano una propria fisionomia autonoma e distinta rispetto ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, gli stessi si collocano – per le caratteristiche evidenziate dal MIUR – nell'ambito del segmento di istruzione superiore del sistema italiano di istruzione e formazione. Si ritiene che le spese sostenute per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori (V livello formativo), così come definiti dal MIUR, che si collocano in un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e universitaria, possano essere anch'esse ricondotte nell'ambito delle spese di istruzione previste dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR, beneficiando della relativa detrazione. Per la determinazione dell'importo ammissibile alla detrazione, si richiama quanto previsto nell'allegato A, punto 5, del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, in cui è previsto che "Le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell'importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni I.T.S.. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici."

2. D. Si chiede se sia possibile fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università, anche per gli studenti iscritti a corsi presso gli Istituti Tecnici Superiori.

R. La lett. i-sexies) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR, introdotta dal comma 319 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, consente la detrazione per "i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2633 euro."

Diversamente dalla detrazione prevista dalla lett. e), la detrazione connessa al pagamento del canone di locazione prevista dalla lett. i-sexies), comma 1, dell'art. 15 del TUIR, riguarda esclusivamente gli studenti "iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso" da quello di residenza.

Stante il tenore letterale della disposizione in esame, non essendo possibile equiparare i corsi seguiti presso gli ITS a corsi di laurea universitari per quanto evidenziato nel parere del MIUR richiamato nel precedente par. 2.3, si ritiene che la frequenza di tali corsi non consenta di fruire della detrazione per canoni di locazione di cui alla lett. i-sexies) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR.

SPESE MEDICHE

A cura di Andrea Bonino

CM. 17/E/2015

1. L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 17 ottobre 2012, n. 96/E, sentito il Ministero della salute, ha precisato che il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto, i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che beneficiano del regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del DM 17 maggio 2002. Riguardo alla detrazione ai fini dell'IRPEF, la scrivente, sempre tenendo conto di precisazioni fornite dal Ministero della salute, con circolare 1° giugno 2012, n. 19/E, ha chiarito che le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica.

In base ai chiarimenti sopra forniti, considerata l'equipollenza del diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, la scrivente ritiene che le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma possano essere ammesse in detrazione dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR anche senza una specifica prescrizione medica.

Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa.

2. L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR stabilisce che dall'imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Per beneficiare della detrazione occorre essere in possesso della documentazione che qualifichi la spesa sostenuta, in modo che possa essere ricondotta a quelle previste dalla disposizione richiamata.

In particolare, fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 21 del DPR n. 633 del 1972 a fini IVA in ordine al contenuto della fattura, si ritiene che, per non penalizzare il contribuente in buona fede, sia sufficiente al fine del riconoscimento della detrazione in esame che dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura "sanitaria" della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

Nel caso prospettato si ritiene che l'indicazione riportata nella fattura di "ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche" consenta, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire della detrazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR.

Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l'integrazione della stessa

FAMILIARE A CARICO

A cura di Andrea Bonino

CM. 17/E/2015

D. Si rappresenta il caso di un soggetto che fa parte di un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, dove il padre e uno dei figli sono disoccupati e la madre, lavorando solo nel periodo estivo, ha un reddito annuo di circa 3.500 euro lordi.

Si chiede di sapere se l'unico figlio che lavora stabilmente e che può provvedere al mantenimento della famiglia, possa avvalersi delle detrazioni IRPEF per altri familiari a carico per il fratello e il padre.

R. L'articolo 12 del TUIR, disciplinante le detrazioni d'imposta spettanti per carichi di famiglia, ha una struttura che stabilisce l'ordine da seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico. In altri termini, in presenza di un familiare di cui all'art. 433 del c.c., da considerare "a carico" in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare "a carico" sia, nell'ordine, coniuge (lett. a, b), figlio (lett. c), altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (lett. d).

Quindi, nel caso prospettato in cui nel nucleo familiare (composto da due genitori e due figli) solo la madre e un figlio hanno redditi superiori alla soglia di euro 2.840,51, mentre il padre e l'altro figlio sono "a carico", secondo la struttura dell'art. 12 del TUIR, questi ultimi per la madre rientrano nelle lettere a) e b) (coniuge) e c) (figli), mentre per il figlio nella lettera d) (altri familiari). Ne consegue che la madre ha il diritto di fruire delle detrazioni per il coniuge e per i figli, con precedenza rispetto al figlio, per il quale gli stessi rientrano tra gli altri familiari.

Le detrazioni spetterebbero al figlio nell'ipotesi in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, e quindi fosse anch'essa da considerare altro familiare a carico del figlio (cfr. risoluzione n. 461/E del 2008). L'ordine delineato nell'art. 12, tuttavia, potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell'ipotesi in cui i soggetti che precedono siano "a carico", ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari.

Con la finalità di non voler sfavorire detti nuclei familiari, anch'essi fondati sui medesimi vincoli di solidarietà familiare, si ritiene che le detrazioni in esame possano essere fruite dai contribuenti per i quali i familiari "a carico" rientrino fra gli "altri familiari" (comunque conviventi o per i quali siano versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 12 del TUIR, a condizione che detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle lett. a), b) e c), e che detti contribuenti ne sostengano effettivamente il carico.

LAVORO DIPENDENTE ESTERO

A cura di Andrea Bonino

D. Si chiede se il reddito di lavoro dipendente, risultante dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro estero, da indicare nel quadro C debba essere al lordo o al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello stato estero.

R. Considerato che l'articolo 51, comma 2, lett. a), del TUIR, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce, tra l'altro, che "Non concorrono a formare il reddito: ... i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge...". "...", si è dell'avviso che il reddito estero debba essere dichiarato al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero.

Si deve ritenere che [ai fini della loro deducibilità] sia irrilevante la circostanza che detti contributi, obbligatori o "facoltativi", siano versati in Italia, sempreché le somme e i valori cui i contributi si riferiscono siano assoggettate a tassazione in Italia.

QUADRO RW 2015

A cura di Andrea Bonino

LA STRUTTURA DEL QUADRO RW

Sono accorpate in un solo quadro tutti gli adempimenti legati alle attività detenute all'estero e dunque, nel nuovo quadro RW confluiscono le informazioni relative a:

- ✓ monitoraggio fiscale;
- ✓ IVIE;
- ✓ IVAFE.

Il quadro riepiloga dunque sia le comunicazioni che le informazioni necessarie per la corretta determinazione della base imponibile.

Inserita una nuova colonna 20 laddove il quadro sia compilato ai soli fini del monitoraggio fiscale.

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| | Codice titolo possesso | Vedere istruzioni | Codice individuaz. bene | Codice Stato estero | Quota di possesso | Criterio determin. valore | Valore iniziale | Valore finale |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | ,00 | ,00 |
| | Valore massimo c/c paesi non collaborativi | | Giorni (IVAFe) | IVAFe | Mesi (IVIE) | | IVIE | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | | ,00 | | ,00 | | | ,00 | |
| RW1 | Credito d'imposta | IVAFe dovuta | Detrazioni | IVIE dovuta | Vedere istruzioni | Quota partecipazione | Solo monitoraggio | |
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo | | | Codice fiscale altri cointestatari | | | | |
| | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |

LE INDICAZIONI DA FORNIRE

Colonna 2: deve essere fornita l' indicazione del soggetto che non è intestatario dell' attività estera. Anche il soggetto delegato deve compilare il quadro RW. In questa colonna deve essere evidenziato anche il titolare effettivo.

Colonne 7 e 8: vanno indicati i valori iniziali e i valori finali dell' attività. Di fatto si vedono in queste colonne gli incrementi ed i decrementi. Il quadro deve essere compilato anche in caso di smobilizzo in quanto non rileva più il dato alla fine dell' anno.

LE INDICAZIONI DA FORNIRE

Colonna 9: dati finanziari massimi dell' anno nel caso in cui l' attività sia detenuta in Paesi non collaborativi. Attenzione alle differenze con la *voluntary disclosure*.

Colonna 19: va compilata la percentuale di partecipazione nella società di cui si è titolari effettivi.

Colonna 21: va indicato il codice fiscale della società di cui il contribuente è titolare effettivo.

LE INDICAZIONI DA FORNIRE

Colonna 20: nuova colonna introdotta nel modello Unico 2015 che serve per indicare che il quadro RW viene compilato soltanto ai fini del monitoraggio fiscale.

Colonne 22 e 23: vanno compilate indicando i dati dei soggetti che sono cointestatari dell'attività insieme al soggetto che compila direttamente il modello.

Colonna 24: va barrata nel caso che i cointestatari siano più di due. Quindi, nel caso di quattro cointestatari nel modello risultano solo tre codici fiscali.

LE INDICAZIONI DA FORNIRE

La nuova figura soggettiva già dal 2014 è quella del titolare effettivo dell'investimento all'estero:

- ✓ concetto tratto dalla normativa anti riciclaggio;
- ✓ per la persona fisica si tratta di coloro che possiedono o controllano una entità giuridica attraverso il controllo diretto od indiretto di una percentuale sufficiente di partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto ed il criterio è soddisfatto se la partecipazione al capitale è pari al 25% più uno;
- ✓ viene esercitato dalla persona fisica il controllo in altro modo su una entità giuridica.

GLI ESONERI DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

a) Società commerciali sono in ogni caso esonerate dall'obbligo di compilazione del quadro RW: le attività estere sono rintracciabili dalle scritture contabili. Il principio non vale per le persone fisiche che producono reddito di lavoro autonomo o di impresa ed anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere in questo ambito.

GLI ESONERI DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

b) Persone fisiche residenti che svolgono la propria attività lavorativa in zone di frontiera od in stati limitrofi all'Italia in via continuativa. L'esonero si applica limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel paese in cui viene svolta l'attività lavorativa.

GLI ESONERI DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

Poiché è venuto meno il riferimento alla detenzione dell'attività estera alla chiusura del periodo di imposta, l'esonero è riconosciuto solo nel caso in cui l'attività lavorativa sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e dunque per 183 giorni.

GLI ESONERI DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

Di fatto, nel momento in cui avviene il rientro in Italia entro sei mesi le attività devono essere riportate in Italia e non possono essere più mantenute all'estero. Differenza rispetto ad IVIE od IVAFE: per le imposte sui beni esteri non sono previsti esoneri legati allo svolgimento dell'attività lavorativa.

GLI ESONERI DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

Nel caso in cui i depositi ed i conti correnti bancari costituiti all'estero non abbiano superato nel corso dell'anno un valore complessivo di 10 mila euro non deve essere compilato il quadro RW. Resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro nel caso sia dovuta l'IVAFE (dovuta nel caso in cui la giacenza media sia superiore a 5 mila euro).

I VALORI DA INDICARE NEL QUADRO RW

La valorizzazione delle attività finanziarie deve avvenire con i criteri IVAFE. Superata quindi la differenziazione che imponeva l'indicazione delle attività rilevanti per il monitoraggio secondo il criterio di costo di acquisto. Quindi:

- a) valore di mercato alla fine del periodo di imposta o del periodo di detenzione;
- b) per le azioni, obbligazioni o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale od al valore di rimborso.

I VALORI DA INDICARE NEL QUADRO RW

Nel quadro RW deve essere indicato il valore iniziale ed il valore finale dell' investimento. In questo modo, indirettamente, sono evidenziati anche i trasferimenti.

Per i conti correnti deve essere evidenziata la giacenza media dell' anno fatta eccezione per i conti correnti detenuti in Stati non collaborativi dove viene richiesta anche l' indicazione del valore massimo raggiunto nell' anno.

I VALORI DA INDICARE NEL QUADRO RW

Analogamente a quanto previsto per le attività finanziarie, la valorizzazione degli investimenti deve avvenire con i criteri previsti ai fini IVIE e dunque:

a) immobili situati in Europa o Stati SEE: valore catastale. Non è utilizzabile un valore che esprima il reddito medio ordinario dell' immobile a meno che la legislazione locale non preveda l' applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana idonei alla determinazione del valore catastale dell' immobile.

I VALORI DA INDICARE NEL QUADRO RW

In mancanza del valore catastale si deve fare riferimento al costo di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevato nel luogo ove è situato l'immobile. Laddove manchino meccanismi di moltiplicazione o rivalutazione, può essere assunto come base imponibile il valore dell'immobile moltiplicato per i coefficienti IMU.

I VALORI DA INDICARE NEL QUADRO RW

b) Immobili situati al di fuori dell'Europa o SEE: costo di acquisto.

Una particolare indicazione è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla determinazione della base imponibile per gli immobili situati in UK: indicazione della fascia di reddito media.

I VALORI DA INDICARE NEL QUADRO RW

- a) immobili acquisiti per successione o donazione: il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione od in altri atti registrati;
- b) in mancanza si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante;
- c) le altre attività patrimoniali (es. mobili) devono essere indicate nel quadro RW quando assumono rilevanza economica.

LA CASISTICA PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

- a) il quadro deve essere compilato anche se alla fine del periodo di imposta non sono più detenute attività estere;
- b) per le attività cointestate od in comproprietà deve essere indicato l'intero importo nonché la relativa quota di possesso;
- c) ai fini del monitoraggio fiscale sia il nudo proprietario che l'usufruttuario devono compilare il quadro RW. Differenza rispetto alle imposte dovute sui beni esteri dove il soggetto passivo è l'usufruttuario.

LE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI

Per la mancata indicazione dei beni nel quadro RW:

- ✓ 3-15% se i beni sono collocati in paesi *white list*;
- ✓ 6-30% se i beni sono collocati in paesi *black list*.

Superata la precedente sanzione dal 10 al 50 %: si applicano i principi del *favor rei* e non si applica nessuna sanzione in relazione ad eventuali omissioni precedenti legate alla sezione III del quadro RW.

IL QUADRO RW ED IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Entro il 31.12.2015 scade la possibilità di contestazione di sanzioni sul periodo di imposta 2009.

Quindi il periodo di imposta 2009 è ancora sanabile con la sanzione di 1/6.

- ✓ Sanatoria su UNICO 2014: sanzione di 1/8.
- ✓ Sanatoria su UNICO 2013: sanzione di 1/7.
- ✓ Anni precedenti con sanzione di 1/6.

REDDITI DEGLI IMMOBILI

A cura di Andrea Bonino

| QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Sezione I Redditi dei fabbricati | | | | | | | | | | | |
| Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL | | | | | | | | | | | |
| La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione | | | | | | | | | | | |
| REDDITI RB1 | Rendita catastale non rivalutata | Utilizzo | giorni | Possesso percentuale | Codice canone | Canone di locazione | Casi particolari | Continuazione (*) | Codice Comune | Cedolare secca | Casi part. IMU |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| | ,00 | | | | | | | | | | |
| | Tassazione ordinaria | Cedolare secca 21% | Cedolare secca 10% | REDDITI NON IMPONIBILI | Abitazione principale soggetta a IMU | Immobili non locati | Abitazione principale non soggetta a IMU | | | | |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | |
| REDDITI RB2 | Rendita catastale non rivalutata | Utilizzo | giorni | Possesso percentuale | Codice canone | Canone di locazione | Casi particolari | Continuazione (*) | Codice Comune | Cedolare secca | Casi part. IMU |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| | ,00 | | | | | | | | | | |
| | Tassazione ordinaria | Cedolare secca 21% | Cedolare secca 10% | REDDITI NON IMPONIBILI | Abitazione principale soggetta a IMU | Immobili non locati | Abitazione principale non soggetta a IMU | | | | |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | |
| REDDITI RB3 | Rendita catastale non rivalutata | Utilizzo | giorni | Possesso percentuale | Codice canone | Canone di locazione | Casi particolari | Continuazione (*) | Codice Comune | Cedolare secca | Casi part. IMU |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| | ,00 | | | | | | | | | | |
| | Tassazione ordinaria | Cedolare secca 21% | Cedolare secca 10% | REDDITI NON IMPONIBILI | Abitazione principale soggetta a IMU | Immobili non locati | Abitazione principale non soggetta a IMU | | | | |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | |
| Imposta cedolare secca RB11 | Imposta cedolare secca 21% | Imposta cedolare secca 10% | Totale imposta cedolare secca | Eccedenza dichiarazione precedente | Eccedenza compensata Mod. F24 | Accontati versati | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | |
| | Accontati sospesi | trattenuta dal sostituto | Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015 | rimborso dal sostituto | credito compensato F24 | Imposta a debito | Imposta a credito | | | | |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | |
| Acconto cedolare secca 2015 RB12 | Primo acconto | Secondo o unico acconto | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| | ,00 | ,00 | | | | | | | | | |
| Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione | N. di rigo | Mod. N. | Data | Estremi di registrazione del contratto | Numero e sottouniverso | Codice ufficio | Contratti non superiori a 30 gg | Anno di presentazione dich. ICI/IMU | Stato di emergenza | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| RB21 | | | | | | | | | | | |
| RB22 | | | | | | | | | | | |
| RB23 | | | | | | | | | | | |
| RB24 | | | | | | | | | | | |
| RB25 | | | | | | | | | | | |
| RB26 | | | | | | | | | | | |
| RB27 | | | | | | | | | | | |
| RB28 | | | | | | | | | | | |
| RB29 | | | | | | | | | | | |

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% > REDDITO EFFETTIVO



RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5%

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% ≤ REDDITO EFFETTIVO



REDDITO EFFETTIVO



IMMOBILI LOCATI

Tassazione ordinaria

✓ IMU
✓ IRPEF ad
addizionali

Tassazione sostitutiva

✓ IMU
✓ Cedolare secca



IMU E MODELLO UNICO

NOVITÀ

Sono stati soppressi i commi 103 e 104 dell' art. 1 L. 296/2006, con effetto per le dichiarazioni dei redditi da presentare dal 2015.

A partire dal periodo d' imposta 2014 **decade l' obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi l' importo dell' IMU dovuta per l' anno precedente.**

| QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|----------|--------|---|---|---|---|-----|---|--------------------------|----|----|
| SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RENDITA | 2 | UTILIZZO | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | GIORNI | % | | | | | | | | |
| B1 | | .00 | | | | | | | .00 | | <input type="checkbox"/> | | |
| B2 | | .00 | | | | | | | .00 | | <input type="checkbox"/> | | |
| B3 | | .00 | | | | | | | .00 | | <input type="checkbox"/> | | |

IMU VS IRPEF

Dal 2012 **l' IMU sostituisce l' ICI, l' IRPEF e le relative addizionali per quegli immobili che non sono interessati dalla locazione.**

Se invece gli immobili sono locati, vi sarà una duplice tassazione: sia l' assoggettamento ad IMU che ad IRPEF e relative addizionali.

Dal 2013, con varie modifiche normative, è stata abolita l' IMU su abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze. Pertanto, **l' IMU rimane dovuta per abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.**

Questo ha portato le **abitazioni principali non di lusso** a concorrere nuovamente alla formazione del reddito complessivo.

**LA TASI NON HA EFFETTO SULLA DETERMINAZIONE
DELL' IRPEF!**



CODICE 9

Immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17 del modello 730.

Esempio:

- ✓ unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’ energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- ✓ pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- ✓ immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’ estero o se l’ immobile è già utilizzato
- ✓ come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- ✓ immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc.), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82.

IN QUESTO CASO NO AUMENTO RENDITA DI 1/3!

I CANONI DI LOCAZIONE

Si ricorda che:

✓ i redditi vanno dichiarati indipendentemente dalla loro percezione, eccetto il caso in cui si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. A conclusione del procedimento potrà tuttavia essere accertato il mancato incasso di alcuni canoni, il che consentirà di indicare, nella dichiarazione successiva, un credito d' imposta per gli importi comunque versati.

Dal 2014:

Deduzione forfetaria dal 15% -> 5% **per i canoni a canone ordinario**

CANONI NON RISCOSSI

CODICE "4" in colonna 7

- ✓ Se l' immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati, percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione;
- ✓ e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

**L' IMMOBILE SI CONSIDERA COMUNQUE LOCATO E NON OPERA
L' EFFETTO SOSTITUTIVO IMU-IRPEF**

Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell' anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4.

IMMOBILE LOCATO A CANONE CONVENZIONALE (TASSAZIONE ORDINARIA)

Un contribuente possiede un immobile sito a Bergamo con rendita catastale pari a € 700,00 locato con contratto a canone convenzionale.
L' affitto percepito per l' anno 2014 ammonta a € 9.000,00.

| QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI | | Rendita catastale non rivalutata | Utilizzo | Possesso storia | Possesso percentuale | Codice canone | Canone di locazione | Costi particolari | Contrattazione (*) | Codice Cantone | Canone sacca | Cap. prop. IMU |
|--|------------|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| RB1 | | 700,00 | 8 | 365 | 100 | 1 | 8.550,00 | | | A794 | | |
| Sezione I Redditi dai fabbricati | | | | | | | | | | | | |
| Esclusi i fabbricati di estero da includere nel Quadro RL | | | | | | | | | | | | |
| Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione | | | | | | | | | | | | |
| | N. di rigo | Mod. N. | Data | Serie | Numero di soluzione/rigo | Codice ufficio | Controlli con superiori a 30 gg | Anno di presentazione dich. ICI/IMU | Stato di emergenza | | | |
| RB21 | 1 | | 121112 | 3 | 1742 / | A902 | | 2009 | | | | |
| RB22 | | | | | | | | | | | | |
| RB23 | | | | | | | | | | | | |

IMMOBILE USO PROMISCO

Se l' abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell' attività d' impresa o di lavoro autonomo (**utilizzo 6**) e **✓ nel 2014 ha scontato l' IMU** (prima o seconda rata), l' IRPEF e le relative addizionali non sono dovute. Tuttavia, la rendita catastale rivalutata dovrà essere indicata, tra i redditi non imponibili:

-per il 50%, a colonna 16 (abitazione principale soggetta ad IMU);

-per il restante 50%, a colonna 17 (immobile non locato);

✓ nel 2014 NON ha scontato l' IMU, saranno dovute IRPEF e addizionali sul 50% della rendita catastale; il restante 50% confluirà nel reddito complessivo, e beneficerà della deduzione per abitazione principale.

La rendita catastale rivalutata dovrà quindi essere indicata:

✓ per il 50%, a colonna 13 (tassazione ordinaria);

✓ per il restante 50%, a colonna 18 (abitazione principale non soggetta ad IMU).

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il signor Carlo Rossi, ingegnere, utilizza in parte la sua abitazione principale (rendita catastale € 1.750,00) come studio professionale.
Nel 2014 l' IMU su tale abitazione non era dovuta.
Il quadro RB è così compilato:

| QUADRO RB | | Rendita catastale non rivalutata | Utilizzo | Posse | Percentuale | Codice canone | Canone di locazione | Costi particolari | Contribuzioni (%) | Codice Comune | Capitale | Costi part. IMU |
|-------------------------------|--|----------------------------------|----------|-------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------|
| RB1 | | 1.750,00 | 6 | 365 | 100 | | ,00 | | | E640 | | |
| | REDDITI IMPONIBILI | | | | | | | | | | | |
| | Tassazione ordinaria | 919,00 | | | | | | | | | | |
| | Capitale secco 21% | | | | | | | | | | | |
| | Capitale secco 10% | | | | | | | | | | | |
| | REDDITI NON IMPONIBILI | | | | | | | | | | | |
| | Abitazione principale soggetta a IMU | | | | | | | | | | | |
| | Immobili non locati | | | | | | | | | | | |
| | Abitazione principale non soggetta a IMU | | | | | | | | | | | 919,00 |
| Sezione I | | | | | | | | | | | | |
| Redditi dei fabbricati | | | | | | | | | | | | |
| | REDDITI IMPONIBILI | | | | | | | | | | | |
| | Tassazione ordinaria | | | | | | | | | | | |
| | Capitale secco 21% | | | | | | | | | | | |
| | Capitale secco 10% | | | | | | | | | | | |
| | REDDITI NON IMPONIBILI | | | | | | | | | | | |
| | Abitazione principale soggetta a IMU | | | | | | | | | | | |
| | Immobili non locati | | | | | | | | | | | |
| | Abitazione principale non soggetta a IMU | | | | | | | | | | | |
| | REDDITI IMPONIBILI | | | | | | | | | | | |
| | Tassazione ordinaria | | | | | | | | | | | |
| | Capitale secco 21% | | | | | | | | | | | |
| | Capitale secco 10% | | | | | | | | | | | |
| | REDDITI NON IMPONIBILI | | | | | | | | | | | |
| | Abitazione principale soggetta a IMU | | | | | | | | | | | |
| | Immobili non locati | | | | | | | | | | | |
| | Abitazione principale non soggetta a IMU | | | | | | | | | | | |

REGIME DEI MINIMI

A cura di Andrea Bonino



I REQUISITI DEI MINIMI

E CHE NEL TRIENNIO PRECEDENTE (2011 – 2013):


non hanno acquistato (anche in locazione) beni strumentali per un
ammontare complessivo > € 15.000

Valgono i corrispettivi pagati nel triennio e non il costo sostenuto dalla
società concedente o il valore del bene

IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

**PER I SOGGETTI CHE AVENDO INIZIATO L' ATTIVITÀ DAL
2014 HANNO DIMENTICATO DI BARRARE LA CASELLA "B"
SULLA DICHIARAZIONE D' INIZIO ATTIVITÀ (MOD. AA9/8)**

È consentito adottare il regime dei minimi se hanno adottato un
comportamento concludente



LE SEMPLIFICAZIONI FORMALI

**ESONERO DALLA
TENUTA DEI REGISTRI
CONTABILI ED IVA**

Numerare e conservare i
documenti

**ESONERO DALLA
DICHIARAZIONE IVA E
DAGLI STUDI DI SETTORE**

Resta obbligo scontrino/
ricevuta fiscale

LA FUORIUSCITA DAL REGIME

**DALL' ANNO SUCCESSIVO IN
CASO DI PERDITA REQUISITI
O INCASSI TRA € 30.000
E € 45.000**


**DALLO STESSO ANNO SE
INCASSI SUPERIORI A € 45.000**

In caso di fuoriuscita immediata dal regime è necessario riliquidare l' IVA per la frazione d' esercizio antecedente mediante scorporo incassi e versamento dell' imposta

I DIVIDENDI

A cura di Andrea Bonino

| DIVIDENDI NAZIONALI | | |
|---------------------------------------|--|--|
| | Tassazione | Aspetti dichiarativi |
| Partecipazione qualificata | Concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare (40% per gli utili prodotti ante 2008). | Dovranno essere indicati nel quadro RL. |
| Partecipazione non qualificata | La società erogante applica, al momento della loro corresponsione, una ritenuta a titolo di imposta del 26% sull' intero ammontare | Non devono essere indicati in dichiarazione. |




| SEZIONE I-A | | Tipo reddito | | Redditi | Ritenute |
|---------------------|-----|--|---|---------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| Redditi di capitale | RL1 | Utili ed altri proventi equiparati | | ,00 | ,00 |
| | RL2 | Altri redditi di capitale | | ,00 | ,00 |
| | RL3 | Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) | | ,00 | ,00 |


Solo i contribuenti che detengono:

- PQ ovvero
- PNQ in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi i proventi percepiti; in tal caso, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile per la loro totalità e la ritenuta applicata su tali redditi è a titolo d'acconto. Rimane ferma la possibilità di applicare la predetta ritenuta a titolo d'imposta qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie. Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da PNQ in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta.

Lo studio professionale diventa un'impresa efficiente...



...con un filo di innovazione.



sistemiamo l'Italia

La perfetta organizzazione del tempo e delle risorse trasforma lo studio professionale in una innovativa impresa di servizi. Noi di Sistemi lo sappiamo bene, per questo abbiamo progettato e integrato soluzioni per aumentare l'efficienza e la redditività dei vostri servizi ai clienti, anche in cloud.

STUDIO è la soluzione per gestire in modo efficace ed efficiente le attività amministrative, organizzative e di controllo dello studio professionale. È possibile automatizzare il processo di fatturazione, organizzare e monitorare i carichi di lavoro, aumentare la produttività interna avvalendosi delle più avanzate funzionalità di controllo di gestione. STUDIO si integra con le soluzioni **PROFIS** per i servizi contabili e fiscali e **JOB** per l'amministrazione del personale.

Metteteci alla prova, chiamate noi o il più vicino dei nostri Partner.
Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia.